

Messaggio

7006

10 dicembre 2014

Dipartimento
TERRITORIO

Concerne

Modifiche del Piano direttore cantonale n. 5 - giugno 2014, schede V6 Approvvigionamento in materiali inerti e V7 Discariche: osservazioni ai ricorsi

SOMMARIO

1.	PREMESSA	2
2.	PROCEDURE.....	3
3.	OGGETTO DELLE MODIFICHE DELLE SCHEDE V6 APPROVVIGIONAMENTO IN MATERIALI INERTI E V7 DISCARICHE.....	4
3.1	V6 Approvvigionamento in materiali inerti.....	4
3.2	V7 Discariche	5
4.	MESSAGGIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE DELLE SCHEDE V6 E V7	6
5.	OSSERVAZIONI PERVENUTE DURANTE LA PUBBLICAZIONE DELLE SCHEDE V6 E V7	7
6.	SINTESI DEI RICORSI ALLE SCHEDE V6 E V7 DEI COMUNI DI MEZZOVICO-VIRA E MONTECENERI E OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO.....	8
6.1	Sintesi delle richieste ricorsuali	8
6.2	Osservazioni del Consiglio di Stato	10
7.	SINTESI DEI RICORSI DEL COMUNE DI S. ANTONIO E DELLA DITTA INERTI VALSAIN SA ALLA SCHEDA V6 E OSSERVAZIONI DEL CDS	18
7.1	Sintesi delle richieste ricorsuali	18
7.2	Osservazioni del Consiglio di Stato	20
8.	SINTESI DEI RICORSI RELATIVI ALLA SCHEDA V7 E OSSERVAZIONI DEL CDS	28
8.1	Sintesi delle richieste ricorsuali	28
8.1.1	Comune di Avegno-Gordevio	28
8.1.2	Comune di Personico.....	29
8.1.3	Comune di Origlio	29
8.1.4	Comune di Ponte Capriasca	30
8.2	Osservazioni del CdS	30
8.2.1	Comune di Avegno-Gordevio	30
8.2.2	Comune di Personico.....	34
8.2.3	Comune di Origlio	36
8.2.4	Comune di Ponte Capriasca	39
9.	PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.....	40
	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	41
	GLOSSARIO	53

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente Messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione le osservazioni e le proposte di decisione sui ricorsi contro le modifiche delle schede V6 *Approvvigionamento in materiali inerti* e V7 *Discariche* (di grado Da) adottate dal CdS il 28 maggio 2014 e pubblicate per adozione a norma degli articoli 13 e 17 Lst dal 30 giugno al 1° settembre 2014.

1. PREMESSA

Il presente messaggio riguarda la procedura d'approvazione delle modifiche n. 5. giugno 2014 del Piano direttore concernente le schede V6 *Approvvigionamento in materiali inerti* e V7 *Discariche*, adottate dal CdS il 28 maggio 2014 a norma degli articoli 13 e 17 Lst. Contro tali modifiche, i Comuni e gli altri enti interessati potevano presentare ricorso al Gran Consiglio, limitatamente ai provvedimenti di grado Da (art. 13 Lst).

I ricorsi pervenuti sono elencati di seguito.

Schede V6 e V7 (congiuntamente)

- ricorso 15 settembre 2014 del Comune di Monteceneri;
- ricorso 15 settembre 2014 del Comune di Mezzovico-Vira.

Scheda V6

- ricorso 16 settembre 2014 del Comune di S. Antonio;
- ricorso 16 settembre 2014 della ditta Inerti VALSAIN SA.

Scheda V7

- ricorso 28 agosto 2014 del Comune di Origlio;
- ricorso 1° settembre 2014 del Comune di Ponte Capriasca;
- ricorso 12 settembre 2014 del Comune di Avegno-Gordevio;
- ricorso 15 settembre 2014 del Comune di Personico.

Con questo messaggio, il CdS presenta al Gran Consiglio, cui compete l'esame e la decisione sui ricorsi, le proprie osservazioni (capitoli 6, 7 e 8).

Durante la pubblicazione delle modifiche alle schede V6 e V7 sono pervenute anche alcune osservazioni. Le stesse sono brevemente riassunte al capitolo 5, prima della trattazione dei singoli ricorsi, in modo da fornire a codesto lodevole Gran Consiglio una visione completa delle reazioni alle modifiche delle due schede in questione.

Dal profilo operativo si segnala che nel presente messaggio i ricorsi sono trattati singolarmente. Fanno eccezione:

- i ricorsi dei Comuni di Mezzovico-Vira e Monteceneri alle schede V6 e V7 che sono trattati congiuntamente perché identici nella forma, nel contenuto e nelle richieste;
- i ricorsi di S. Antonio e della Inerti Valsain SA alla scheda V6, per gli stessi motivi.

La formulazione finale delle proposte di decisione del CdS è comunque eseguita in forma distinta per ogni singolo ricorso (capitolo 9).

2. PROCEDURE

Il PD, la cui revisione globale è iniziata nel 2004, è stato adottato dal CdS nel maggio del 2009. I ricorsi contro alcune schede o singole misure sono stati decisi dal Gran Consiglio nel marzo 2011, rispettivamente dicembre 2013.

Nell'ambito dell'adozione della revisione del PD, lo stato delle schede V6 e V7 può essere riassunta come segue.

- V6 Approvvigionamento in materiali inerti

La scheda è stata adottata col grado di consolidamento Ri. I suoi contenuti esprimevano in maniera generale la politica cantonale dell'approvvigionamento in inerti, contenuti che il CdS intendeva precisare, sulla scorta dei risultati degli studi allora in corso, per poi proporre degli adattamenti e il consolidamento della scheda in Da.

- V7 Discariche

La scheda è stata adottata col grado di consolidamento Da e con una serie di ubicazioni per discariche consolidate nell'ambito delle schede 5.3 e 5.4 del precedente PD (PD90).

Dopo l'adozione della revisione del PD, le schede V6 e V7 hanno seguito le procedure descritte di seguito.

- V6 Approvvigionamento in materiali inerti

Dal 23 aprile al 23 maggio 2012, le proposte di adattamenti della scheda (portata a Da) sono stati sottoposti alla **procedura di consultazione** ai sensi dell'art. 11 Lst. Le principali modifiche riguardavano la precisazione di *Indirizzi* e *Misure* per il riciclaggio dei rifiuti edili tramite centri logistici per la produzione di inerti secondari, l'estrazione mirata dai corsi d'acqua, l'estrazione dal Verbano e la protezione dei rari giacimenti presenti in Ticino (documenti A e B).

In generale le diverse osservazioni pervenute hanno manifestato preoccupazione per gli impatti relativi ai centri logistici e una forte resistenza all'ipotesi di estrazione dal Verbano.

- V7 Discariche

Dopo la procedura di consultazione avvenuta fra il 7 febbraio e l'8 marzo 2012, il 10 ottobre 2012 il CdS ha adottato una prima serie di adattamenti che hanno permesso di inserire nella scheda alcune ubicazioni per piccole e medie discariche nella Riviera e nella bassa e media Leventina (documenti C e D). Contro tali adattamenti non sono stati interposti ricorsi.

Considerata la difficoltà a smaltire i rifiuti edili nelle discariche in funzione o di futura apertura, fra il 27 giugno e il 27 agosto 2013, il CdS ha promosso la consultazione di nuovi adattamenti, volti a inserire nella scheda ulteriori ubicazioni per discariche, individuate tramite uno specifico studio riguardante l'intero territorio cantonale (documenti E e F).

Anche in questo caso le diverse osservazioni pervenute riflettevano la preoccupazione di popolazione ed enti pubblici per gli impatti derivanti dalle nuove discariche.

Le osservazioni pervenute durante le consultazioni delle schede V6 e V7 hanno imposto un chiarimento ed una precisazione degli obiettivi, delle strategie e degli strumenti della politica cantonale in materia di gestione dei materiali inerti, tenendo conto delle preoccupazioni di Comuni, Enti, associazioni e cittadini.

La valutazione delle osservazioni pervenute, le riflessioni critiche e la precisazione dei contenuti delle schede V6 e V7 sono esplicitati nel fascicolo *Modifiche del Piano direttore*

n. 5 (documento G), nei rapporti sulla consultazione ed esplicativi (documenti H e I) e nel Piano di gestione dei rifiuti (capitolo C Rifiuti edili, documento J), che ne hanno accompagnato l'adozione da parte del CdS (il 28 maggio 2014) e la pubblicazione (dal 30 giugno al 1° settembre 2014).

Il CdS ha volutamente eseguito la pubblicazione congiunta delle schede V6 e V7 contemporaneamente alla pubblica consultazione della scheda V8 Cave, per fornire una visione completa della politica cantonale in materia di gestione dei materiali inerti: smaltimento e riciclaggio dei rifiuti edili, approvvigionamento mirato attraverso inerti indigeni ed esterni, valorizzazione dei prodotti dell'attività estrattiva.

Sulla scheda V8 sono state inoltrate diverse osservazioni che sono in fase di valutazione da parte del CdS. L'obiettivo è di giungere all'adozione e alla pubblicazione della scheda entro la fine del 2015.

Contro le schede V6 e V7 sono stati inoltrati i ricorsi dei Comuni di Monteceneri, Mezzovico-Vira, S. Antonio, Origlio, Ponte Capriasca, Avegno-Gordevio e Personico, nonché il ricorso della ditta Inerti Valsain SA.

3. OGGETTO DELLE MODIFICHE DELLE SCHEDE V6 APPROVVIGIONAMENTO IN MATERIALI INERTI E V7 DISCARICHE

3.1 V6 Approvvigionamento in materiali inerti

In questo capitolo sono illustrati in maniera sintetica l'impostazione generale della scheda e le principali modifiche adottate. Informazioni dettagliate sono contenute nei documenti G e H.

Con la scheda V6 è stabilita la **strategia cantonale** per l'approvvigionamento in materiali inerti che si fonda essenzialmente sul seguente ordine di **priorità**:

- incremento dell'utilizzo di **inerti secondari** provenienti dal riciclaggio dei rifiuti edili grazie ad una rete di centri logistici per il riciclaggio e la lavorazione degli inerti, di cui quattro centri di interesse cantonale pianificati dal Cantone;
- destinazione degli inerti provenienti da singole **estrazioni dai corsi d'acqua** ad utilizzazioni particolari in virtù della loro qualità pregiata;
- approfondimento delle modalità di **estrazione dal lago Verbano** e determinazione dei luoghi di sbarco;
- determinazione di **accordi transfrontalieri** con l'Italia per garantire e regolare l'importazione di inerti primari coordinandola con l'esportazione di materiale da scavo;
- tutela dei **giacimenti indigeni** di inerti primari non rinnovabili, destinandoli unicamente a progetti speciali, o per situazioni eccezionali.

Nel concreto la scheda V6 contiene in particolare i seguenti nuovi provvedimenti e misure:

- quattro centri logistici d'importanza cantonale per la gestione integrata dei materiali inerti (riciclaggio, lavorazione, produzione aggregati e misti granulari).
È prevista la formazione di un centro per ogni agglomerato e, più precisamente, 3 centri col grado di consolidamento Da (nella zona industriale di Arbedo-Castione per il Bellinzonese, nella zona industriale di Cadenazzo per il Locarnese e nell'ubicazione del cantiere di AlpTransit a Monteceneri Sigirino per il Luganese) e un centro col grado di consolidamento Ip per il Mendrisiotto (ubicazione ancora da precisare);

- estrazione di inerti dal lago Verbano nella zona della foce del fiume Maggia col grado di consolidamento Ri;
- sbarco e distribuzione degli inerti estratti dal Verbano su punti ancora da precisare lungo la costa compresa fra Mappo e Magadino col grado di consolidamento Ri;
- quattro giacimenti di inerti indigeni non rinnovabili col grado di consolidamento Ri (Alto Malcantone, Pianezzo/S. Antonio, Preonzo e Stabio), soggetti alla clausola del bisogno e alla pianificazione nonché progettazione cantonali.

3.2 V7 Discariche

In questo capitolo sono illustrati in maniera sintetica l'impostazione generale della scheda e le principali modifiche adottate. Informazioni dettagliate sono contenute nei documenti G e I.

Con la scheda V7 e il capitolo C del PGR (documento J, che ha accompagnato l'adozione e la pubblicazione della scheda) è stabilita la strategia cantonale in materia di deposito di rifiuti edili e del genio civile in discarica, come richiesto dall'OTR.

Le reazioni critiche ai contenuti della scheda posta in consultazione durante l'estate del 2013 (capitolo 2) hanno imposto, in vista della sua adozione, una maggiore focalizzazione sia degli obiettivi della strategia cantonale, sia dell'individuazione delle future discariche.

In primo luogo è stato precisato il **fabbisogno in volume di discarica** per i prossimi 20 anni, impostato su un obiettivo d'**incremento del tasso di riciclaggio** dall'attuale 50% circa al 70%, in modo da diminuire il fabbisogno in discariche e ridurre la dipendenza dall'importazione di inerti primari dall'Italia e dalla Svizzera interna. L'incremento del riciclaggio si concretizza attraverso i centri logistici d'importanza cantonale per la gestione integrata degli inerti previsti dalla scheda V6 (capitolo 3.1).

In secondo luogo è stata rivista la lista di nuove future discariche, mantenendo quelle con minori problematiche. Va segnalata la particolare **difficoltà a trovare ubicazioni idonee** per le discariche, sia per motivi tecnici che per motivi legati alla sensibilità della popolazione. Conseguentemente molte delle discariche nuove adottate nella scheda V7 non sono ancora consolidate pianificatoriamente e presentano il grado di consolidamento Ri o Ip. Anche considerando tali discariche (con tempi di messa in funzione medio-lunghi a causa degli approfondimenti necessari per il loro consolidamento), il fabbisogno futuro in volume di deposito del Locarnese, del Luganese e del Mendrisiotto non è soddisfatto.

Nel concreto la scheda V7 contiene in particolare le seguenti nuove discariche:

- Faido Osco in Da (100'000 m³);
- Gnosca Spineda (nuova tappa di quella già in esercizio) in Da (300'000 m³);
- Avegno-Gordevio Pieccio in Da (150'000 m³);
- Gambarogno Magadino in Ip (350'000 m³);
- Canobbio Piano Stampa in Ri (100'000-200'000 m³);
- Melide Falciö in Da (150'000 m³);
- Monteceneri Rivera in Ip (senza indicazione della volumetria);
- Monteceneri Sigrino in Ip (1'300'000 m³);
- Monteggio Fonderia in Ip (700'000 m³);
- Capriasca e Torricella-Taverne in Ri (100'000-200'000 m³);
- Mendrisio Rancate in Da (400'000 m³).

Sono inoltre state stralciate le seguenti ubicazioni inserite nella scheda V7 con procedure d'adozione precedenti:

- Faido Chironico in Ip (100'000 m³);
- Faido Chiggiogna in Da (150'000 m³);
- Iragna Monda in Ri (> 100'000 m³);
- Personico e Pollegio in Bassa in Ip (quarta tappa di 540'000 m³).

4. MESSAGGIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE DELLE SCHEDE V6 E V7

Parallelamente al presente messaggio, il CdS licenzierà un messaggio con una richiesta di credito per il finanziamento delle operazioni necessarie per lo studio, la pianificazione di dettaglio e il consolidamento dei centri logistici cantonali previsti nella scheda V6 e delle discariche previste nella scheda V7. Come si vedrà, i due messaggi sono correlati.

Dalla consultazione delle due schede sono emersi i seguenti elementi da considerare:

- la popolazione è preoccupata dai **potenziali impatti** d'ordine territoriale e ambientale correlati coi centri logistici e le discariche. Tali preoccupazioni sono all'origine di parte dei ricorsi presentati contro le due schede;
- è possibile individuare tali impatti e stabilire le necessarie misure per prevenirli, mitigarli e compensarli attraverso un'adeguata **pianificazione a livello locale** (PR o PUC), comprensiva di valutazioni e rapporti d'impatto ambientale.

A tal proposito le due schede indicano chiaramente quali sono i compiti da eseguire nell'ambito della pianificazione locale (vedere il capitolo 3.4 della scheda V6, il capitolo 3.3 della scheda V7 e i relativi Allegati).

Nei rapporti sulla consultazione ed esplicativi delle due schede (documenti H e I) è più volte ribadito che il PD ha il principale compito di verificare la fattibilità delle condizioni quadro per la realizzazione dei centri logistici e delle discariche (in particolare l'assenza o la necessità di appianamento di conflitti con elementi d'interesse nazionale, cantonale e regionale), e che spetta alla pianificazione locale – secondo il principio di sussidiarietà degli strumenti pianificatori – il compito di individuare le precise misure di protezione ambientale da più parti invocate nell'ambito della consultazione.

Infatti le procedure di pianificazione locale sono le più adeguate per permettere un'ampia partecipazione democratica – e quindi di controllo – al processo di concretizzazione dei centri logistici e delle discariche (in Da);

- le discariche previste nella scheda V7 col grado di consolidamento Ri o Ip, per poter essere consolidate in Da, devono passare attraverso un processo di approfondimento (**studi e analisi**) per verificarne la fattibilità, la sostenibilità e la possibilità di coordinamento territoriale con altri elementi sensibili presenti sul territorio.

La richiesta di credito è dunque di supporto alla strategia attuata dal CdS negli ultimi tre anni, per quanto riguarda le discariche di maggiori dimensioni. In effetti il Cantone diviene parte attiva, assumendosi la responsabilità e l'onere sia della pianificazione (PUC), sia della progettazione nella successiva fase edilizia. In questo modo, in quanto committente ed eventuale proprietario dei terreni, il Cantone avrà sicuramente un maggiore controllo sul privato al quale, tramite concorso pubblico, potrà essere affidato il compito di gestire la discarica. Questa modalità di lavoro permetterà di ridurre i possibili impatti e di rispondere al meglio alle paure della popolazione.

Di conseguenza, col citato messaggio, il CdS chiede:

- un credito quadro d'investimento di fr. 3'100'000, destinato al finanziamento delle analisi di fattibilità e degli studi atti a consolidare a livello di PD e di pianificazione locale i centri logistici e le discariche, nonché per l'esecuzione di opere preparatorie;
- un credito di gestione corrente di fr. 750'000, destinato al finanziamento degli oneri amministrativi per il coordinamento delle attività di analisi di fattibilità e degli studi pianificatori e per l'elaborazione dei PUC.

In buona sostanza con tale messaggio il CdS chiede il **supporto per concretizzare** le strategie, le misure e gli impianti previsti dalle schede V6 e V7, nonché mettere in atto gli strumenti (analisi, studi, esami) e le procedure (in particolare PUC) per rispondere ai quesiti e alle preoccupazioni della popolazione e degli Enti locali.

5. OSSERVAZIONI PERVENUTE DURANTE LA PUBBLICAZIONE DELLE SCHEDE V6 E V7

Durante il periodo di pubblicazione delle schede V6 e V7 sono pervenute anche alcune osservazioni.

Non trattandosi di ricorsi le stesse non sono oggetto del presente messaggio, ma il CdS le ha lette con attenzione ed intende tenerle in debita considerazione nel consolidamento e nella concretizzazione delle misure delle due schede.

In questo senso si segnala che ha già provveduto ad organizzare degli **incontri fra la Direzione del DT e gli interessati** che nell'ambito delle loro osservazioni hanno chiesto di poter discutere le loro argomentazioni con l'autorità cantonale.

Buona parte delle osservazioni riprendono argomenti già evocati nell'ambito della consultazione delle schede V6 e V7 e quindi già oggetto di risposte nei due rapporti sulla consultazione e esplicativi (documenti H e I) che hanno accompagnato la loro adozione e pubblicazione.

Si ritiene utile riportare in forma sintetica nel presente messaggio le osservazioni allo scopo di fornire a codesto Gran Consiglio un quadro completo delle reazioni suscitate dai contenuti delle due schede adottate.

Osservazioni alla scheda V6 *Approvvigionamento in materiali inerti*

I Comuni di Gambarogno, Tenero-Contra, Minusio e Gordola, gli enti turistici Lago maggiore, Tenero e Valle Verzasca, Gambarogno e Vallemaggia, l'Associazione campeggi ticinesi, il Centro sportivo nazionale della gioventù, la Campofelice Sa + Rondra SA hanno manifestato la loro contrarietà all'estrazione dal lago Verbano e allo sbarco lungo le rive del golfo.

La SSIC Ticino auspica per contro un'attivazione rapida dell'estrazione di inerti dal lago Verbano.

La ditta Ennio Ferrari SA sostiene lo sfruttamento del giacimento di inerti pregiati di S. Antonio / Pianezzo.

Osservazioni alla scheda V7 *Discariche*

La SSIC Ticino chiede di accelerare le pratiche per l'apertura delle discariche di Monteceneri Rivera, Monteceneri Sigirino, Ponte Capriasca e Torricella-Taverne, Stabio e Gordola Selvatica, di recuperare una proposta di discarica sul territorio di

Bioggio Molinazzo contenuta nello studio di base della scheda V7, di semplificare le procedure per effettuare l'esportazione del materiale di scavo pulito in Italia e di migliorare la comunicazione al pubblico sul tema delle discariche.

Il Comune di Gambarogno chiede di considerare meglio la proposta di discarica con stand di tiro interrato inoltrata durante la consultazione e ridimensionata da parte del CdS.

L'Associazione Capriasca Ambiente è contraria alla discarica di Ponte Capriasca e di Torricella-Taverne.

Lugano e Canobbio sono contrari alla discarica nel Piano Stampa e chiedono di essere coinvolti in eventuali studi d'approfondimento della proposta.

6. SINTESI DEI RICORSI ALLE SCHEDE V6 E V7 DEI COMUNI DI MEZZOVICOVIRA E MONTECENERI E OSSERVAZIONI DEL CDS

6.1 Sintesi delle richieste ricorsuali

Sintesi delle richieste

Oggetto dei ricorsi sono:

- il **centro logistico d'importanza cantonale** per la gestione integrata di materiali inerti sul territorio di Monteceneri (**Sigirino**) sull'area del cantiere AlpTransit (Da);
- le **discariche** sul territorio di Monteceneri a **Rivera** (Monte Ceneri) e a **Sigirino** (Motti) (entrambe lp);

di cui i due Comuni chiedono lo stralcio dalle schede V6, rispettivamente V7.

Motivazioni a sostegno dei ricorsi

- a) il centro logistico e le discariche sono in contrasto con i **principi pianificatori** enunciati all'art. 3 cpv. 2 della LPT, in particolare:
 - comporterebbero il sacrificio di ampie superfici idonee all'agricoltura (e destinate a tale attività secondo la pianificazione vigente, art. 3 cpv. 2 lett. a LPT);
 - si troverebbero nelle immediate vicinanze del fiume Vedeggio, violando l'obbligo di mantenere libere e accessibili queste zone (art. 3 cpv. 2 lett. c LPT);
 - sacrificerebbero aree boschive che devono essere ripristinate, impedendo il corretto adempimento delle funzioni del bosco (in particolare per svariate specie faunistiche, art. 3 cpv. 2 lett. e LPT);
- b) la scelta dell'ubicazione per il centro logistico non è frutto di una corretta **ponderazione degli interessi** ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 dell'OPT, in particolare:
 - non risulta che siano state individuate altre ubicazioni in altri distretti e valutate sulla base di criteri applicati secondo un metodo razionale;
 - non è spiegato perché il centro da individuare nel Mendrisiotto non sarebbe sufficiente a soddisfare il fabbisogno del Sottoceneri;
 - la situazione di Manno-Bioggio e quella di Sigirino sarebbero comparabili (per lo meno dal profilo viario). Non si spiega quindi perché l'ubicazione di Sigirino è stata mantenuta, mentre quella di Manno-Bioggio è stata scartata;
 - la scelta dell'ubicazione di Sigirino sembra dettata dalla presenza degli impianti di AlpTransit e dall'individuazione delle due discariche sul territorio di Monteceneri;

- c) l'ubicazione di Sigirino per il centro logistico non appare fondata neanche alla luce dei **criteri** illustrati nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento H). In particolare:
- la frazione di Sigirino è periferica rispetto al Luganese, discosta dai principali agglomerati urbani, lontana dalla frontiera con l'Italia, con una rete viaria limitata, sovraccarica e inadatta a raggiungere i principali consumatori finali di inerti;
 - lo svincolo autostradale di AlpTransit è provvisorio, non è adatto, e comunque il traffico di automezzi pesanti sulla strada cantonale sarebbe insopportabile;
 - se si considera che solo l'8% del volume d'inerti sarebbe trasportato per ferrovia, la presenza dell'allacciamento ferroviario appare solo come una giustificazione per ubicare il centro A in una zona non adatta;
 - la superficie del cantiere AlpTransit ammonta a soli 50'000 m² circa invece dei 70'000 m² indicati nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento H) come modello di base per i centri logistici;
 - non sono presenti operatori in loco già attivi nella gestione di materiali inerti;
- d) partendo dal presupposto che la pianificazione degli impianti previsti dalle schede V6 e V7 debba essere valutata in base all'art. 24 LPT, a mente dei ricorrenti le discariche e il centro logistico non rispettano il criterio dell'**ubicazione vincolata** per la loro realizzazione fuori zona edificabile. Conseguentemente andrebbero realizzati nelle zone edificabili esistenti, che in Ticino sono ampiamente sovradimensionate;
- e) il sacrificio di area forestale per la realizzazione del centro logistico e le discariche non è sorretto da un interesse preponderante. Gli impianti previsti dalle schede V6 e V7 non rispettano quindi i disposti dell'art. 5 della LFO in merito ai criteri per la concessione del **dissodamento**: idoneità del luogo scelto, rispetto delle condizioni della pianificazione del territorio, assenza di gravi pericoli per l'ambiente, rispetto per la protezione della natura e del paesaggio.
- f) il centro logistico si trova all'interno dell'**area di pertinenza del fiume Vedeggio** imposta dall'OPAc, in particolare dalla norma transitoria. Questo aspetto va valutato nell'ambito del PD e non nelle progettazioni di dettaglio del centro. In caso contrario si creerebbe un quadro pianificatorio potenzialmente contrario alla legge, compromettendo la creazione del centro logistico di Sigirino e tutto il concetto impostato dalla scheda V6;
- g) dagli atti sembra che il centro logistico di Sigirino sia destinato soprattutto allo stoccaggio del materiale di scavo da esportare in Italia e degli inerti importati dalla vicina penisola. La **gestione del materiale inerte**, soprattutto la sua importazione ed esportazione non è sorretta da un sufficiente **interesse pubblico**. In particolare:
- l'importazione di inerti e l'esportazione di rifiuti devono essere demandate all'attività privata, al libero mercato, non occorre una pianificazione direttrice vincolante;
 - tale attività può essere esercitata nelle normali zone lavorative senza sacrificare superfici già deturpate dal cantiere AlpTransit, in prossimità di zone paesaggistiche d'importanza nazionale e di biotopi pregiati ricchi di fauna e flora;
 - il CdS non spiega se sono dati i presupposti – necessari per una scheda di Da – per l'esportazione di materiale in Italia, in particolare la specifica autorizzazione da parte della Confederazione e un accordo con le autorità italiane.

Osservazioni del Consiglio di Stato

Considerazioni d'ordine formale

Le censure ricorsuali contro le due **discariche** sul territorio di Monteceneri (a Rivera e a Sigirino) sono da considerare **irricevibili**, in quanto rivolte a misure col grado di consolidamento Ip. Infatti, ai sensi dell'art. 13 della Lst solo le misure (schede o piani) col grado di consolidamento Da possono essere impugnate di fronte al Gran Consiglio.

Poiché le censure, nei due ricorsi, sono evocate sovente in maniera indistinta sia verso le discariche che verso il centro logistico di Sigirino (Da), nell'ambito delle osservazioni vengono fornite risposte comuni, ciò che permette di comprendere meglio nel loro insieme le misure previste dalle schede V6 e V7.

Considerazioni di merito

Ad a)

Le discariche e il centro logistico sono in contrasto con i principi pianificatori enunciati all'art. 3 cpv. 2 LPT

In entrata giova ribadire il ruolo del PD. Si tratta di uno strumento strategico, destinato ad individuare le condizioni-quadro generali per la localizzazione delle misure delle schede V6 e V7, e a verificare che vi siano i presupposti per un loro insediamento nel territorio che sia coordinato con altre funzioni e componenti territoriali. In particolare si tratta di verificare che non vi siano conflitti a scala federale, cantonale e regionale. Se tali conflitti non sussistono o sono stati appianati, le misure possono essere considerate come coordinate (Da, come per il centro logistico), in caso contrario, per le misure non coordinate (Ri o Ip, come le discariche), si tratta di eseguire gli approfondimenti per consolidarle (vedere anche capitolo 4).

Nel merito della censure si osserva quanto segue.

I principi pianificatori della LPT (come tutti i principi delle **leggi-quadro**) non sono applicabili tali e quali come enunciati, ma attraverso le specifiche leggi settoriali, ed è quindi semmai richiamando le prescrizioni concrete di tali leggi che le misure vanno messe in discussione.

Nel caso concreto si tratta in particolare della *Legge federale sulle foreste* (LFO) e dell'*Ordinanza federale sulla protezione delle acque* (OPAc), che, come meglio illustrato nelle osservazioni *ad e)* e *ad f)* sono rispettate.

Inoltre, prima di avere eseguito la **pianificazione dettagliata** degli impianti (tramite PR o PUC, come previsto al punto 3.4 della scheda V6 e al punto 3.3 della scheda V7), comprensiva di esami d'impatto ambientale, nonché di misure di mitigazione, compensazione e ripristino, non è possibile affermare che discariche e centro logistico diminuiranno le superfici coltivate e boschive e impediranno (in particolare per quanto riguarda il centro logistico) l'accesso alle rive del Vedeggio. Infatti, nell'ambito di tale pianificazione possono essere messe in atto delle misure di valorizzazione e miglioramento dei comparti toccati.

Infine si rammenta che la solidità di una misura pianificatoria è data non solo dal rispetto delle specifiche legislazioni settoriali, ma anche dalla dimostrazione del suo fondamento alla luce della **ponderazione degli interessi** in gioco. Come meglio illustrato nelle osservazioni ai punti che seguono, nel caso particolare del centro logistico (l'unica misura consolidata in Da), tale ponderazione è stata eseguita correttamente.

Ad b)

L'ubicazione del centro logistico di Sigirino non scaturisce da una corretta ponderazione degli interessi

I criteri per l'individuazione delle ubicazioni per i centri logistici d'importanza cantonale per la gestione integrata degli inerti sono illustrati nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento H) che ha accompagnato l'adozione e la pubblicazione della scheda V6. Al capitolo 2.4.2.3 *Gestione integrata dei materiali inerti* (pagine 16 e 17) si spiega che:

“La ricerca di siti idonei per accogliere centri logistici d'importanza cantonale ha tenuto conto dei seguenti criteri:

- prossimità agli **agglomerati**, i quali producono la maggior parte dei rifiuti edili e necessitano di importanti quantitativi di inerti per l'edilizia e il genio civile;*
- buona **accessibilità** esistente o potenziale (in questo secondo caso soprattutto per l'allacciamento alla ferrovia);*
- **superfici di dimensione adeguata** disponibili in zone industriali;*
- **presenza di attività** di trattamento di inerti e/o riciclaggio di rifiuti edili già in funzione, con possibilità di creare sinergie pubblico-privato e avviare operazioni di riordino territoriale e ambientale.*

La ricerca non è stata semplice, in effetti sono poche le aree disponibili che, oltre a corrispondere per lo meno in parte ai criteri elencati precedentemente, non presentano inconvenienti di vario tipo. Per esempio sono state escluse le superfici attribuite a zone industriali di interesse cantonale (destinate ad attività innovative sostenute dalla Legge per l'innovazione economica), le aree industriali gravate da importanti flussi di traffico, le aree produttive con contenuti sensibili, le superfici troppo piccole che non permettono di ospitare almeno parte dei necessari depositi temporanei e le aree troppo periferiche rispetto alle centralità urbane del Cantone. Fra quelle escluse a causa degli inconvenienti elencati sopra si trovano la zona industriale di Biasca, quelle di Riazzino e di Manno-Bioggio, nonché l'area della ex discarica della Monteforno (quest'ultima gravata inoltre da un problema di contaminazione del suolo¹).”

Inoltre, al capitolo 3.3.6 *Gestione integrata dei materiali inerti – Centro logistico di Sigirino* (pagina 44), si aggiunge:

“Nel Luganese, le ricerche di un'ubicazione per un centro logistico di valenza cantonale si sono focalizzate sull'area produttiva di Manno e Bioggio e sul cantiere AlpTransit di Sigirino.

La prima opzione è stata scartata per l'esiguità delle superfici disponibili che impedisce la formazione di depositi temporanei, a causa delle attività sensibili e per la situazione viaria piuttosto congestionata (non è infatti pensabile trasportare i materiali esclusivamente con l'allacciamento ferroviario presente a Manno-Bioggio).”

A quanto già spiegato nell'ambito del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento H) si aggiunge quanto segue.

La situazione della **strada cantonale del comparto Manno-Bioggio non è paragonabile a quella dell'area Mezzovico-Vira – Riviera**. I conteggi del traffico della Sezione della mobilità del DT riportano i seguenti dati:

- Riviera nord, postazione di misurazione temporanea, rilevamento ottobre 2010, TGM 13'500 veicoli/giorno;*
- Lamone Ostarietta, postazione di misurazione fissa, rilevamento dell'anno 2012, TGM 16'700 veicoli/giorno;*
- Manno-Bioggio, postazione di misurazione temporanea, rilevamento marzo 2013, TGM 21'200 veicoli/giorno.*

¹ Iscritta nel catasto cantonale dei siti inquinati.

Verosimilmente, anche considerando un aumento del traffico rispetto ai dati del 2010, il TGM nell'area di Sigirino potrebbe situarsi attorno a 14'000/14'500 veicoli/giorno, un dato decisamente inferiore rispetto a quello del tratto Manno-Bioggio.

Di fatto, per quanto riguarda il Luganese, la ricerca si è effettivamente focalizzata nelle aree di Manno-Bioggio e Sigirino (scartando la prima), dopo avere constatato la problematicità di altri comparti:

- il Basso Vedeggio a causa delle ampie superfici agricole SAC da tutelare, delle progettate infrastrutture trasportistiche (rete tram-treno, circonvallazione Agno-Bioggio), nonché della mancanza di ampie superfici disponibili a causa dell'edificazione diffusa;
- il Piano della Stampa, a causa dell'esiguità delle superfici disponibili e della mancanza di una potenzialità di allacciamento ferroviario;
- il Pian Scairolo per la situazione congestionata derivante dai centri commerciali e per la pianificazione intercomunale in corso che sta delineando il recupero dell'intero comparto.

Non si può negare che, dopo l'esclusione di altre ubicazioni in base ai criteri ed ai motivi elencati sopra, la presenza delle infrastrutture di cantiere dell'AlpTransit sia stato uno dei fattori di ponderazione che hanno portato alla scelta di Sigirino.

Lo studio di base che ha accompagnato la pubblicazione della scheda V6 (documento K) conferma la qualità e l'**adeguatezza degli impianti di cantiere AlpTransit** (sili, nastri trasportatori, impiantistica generale) e delle infrastrutture trasportistiche (svincolo, raccordo ferroviario) nell'ottica di un loro riutilizzo per il centro logistico d'importanza cantonale (vedere anche *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, documento H, pagina 18).

Inoltre, nel corso di contatti intervenuti nel corso del 2011, l'UFT, l'USTRA e AlpTransit Gottardo SA hanno già manifestato la loro disponibilità ad entrare nel merito della cessione degli impianti viari e ferroviari (vedere *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, pag. 20 e 44).

In definitiva, non sono quindi le due ipotesi di discariche col grado di consolidamento Ip previste dalla scheda V7 sul territorio di Monteceneri (a Rivera e a Sigirino) che hanno determinato la scelta ubicativa del centro logistico (come avanzato dai ricorrenti), bensì considerazioni d'ordine pragmatico scaturite da un'adeguata ponderazione degli interessi.

Le ubicazioni dei centri logistici d'importanza cantonale stabilite dalla scheda V6 si fondano su una **distribuzione uniforme sul territorio** cantonale - uno per ogni agglomerato - per i seguenti motivi: vicinanza ai luoghi d'origine dei rifiuti edili e destinazione degli inerti, limitazione dei trasporti d'inerti fra le diverse regioni e, contenimento delle superfici dei centri (un solo centro cantonale necessiterebbe di una superficie molto maggiore) e messa in rete dei centri già oggi attivi nella lavorazione degli inerti ma di dimensioni ridotte (scala regionale e locale).

In particolare per il Luganese, l'agglomerato più grande del Cantone, quello che produce più rifiuti edili minerali e necessita più inerti, non ci si può esimere dal trovare un'ubicazione per un centro logistico nelle sue vicinanze. Improponibile quindi l'ipotesi che l'agglomerato Luganese faccia capo a un centro nel Mendrisiotto, senza contare il fatto che a breve-medio termine, per questa regione non si intravedono ubicazioni possibili.

Ad c)

L'ubicazione di Sigirino è infondata anche sulla base dei criteri enunciati nel Rapporto sulla consultazione ed esplicativo

Sono richiamate le osservazioni al punto precedente *ad b)* e sono completate con le considerazioni che seguono.

È difficile comprendere come si possa considerare Sigirino periferico rispetto al Luganese quando il suo territorio fa parte dell'omonimo agglomerato (che si estende fino a Rivera), per il quale è sviluppato il relativo Programma d'agglomerato (PAL).

Il criterio della vicinanza con l'Italia non è determinante, considerato che il centro logistico di Sigirino, come meglio illustrato nelle osservazioni al punto *ad g)*, non è destinato prevalentemente a piattaforma di scambio fra inerti importati e materiale di scavo da esportare.

È per lo meno sorprendente la definizione data dai ricorrenti della rete viaria di Sigirino: limitata, sovraccarica e inadatta. Il comparto è infatti allacciato sia alla strada cantonale che (direttamente) all'autostrada. Fra tutte le ubicazioni per centri logistici d'importanza cantonale individuate nella scheda V6, Sigirino è l'unica a presentare tali potenzialità.

Come già spiegato nelle osservazioni al punto *ad b)*, il TGM della strada cantonale fra Rivera e Mezzovico all'altezza di Sigirino si aggira attorno ai 14'000/14'500 veicoli/giorno.

I valori relativi alle strade cantonali del piano di Magadino (per il centro di Cadenazzo) e a nord di Bellinzona (per il centro di Arbedo-Castione) ammontano a 27'000 veicoli/giorno, rispettivamente 22'000 veicoli/giorno². Dal confronto emerge chiaramente come la strada **cantonale all'altezza di Sigirino non sia sovraccarica**.

In merito all'adeguatezza tecnica dello svincolo di Sigirino per il servizio delle attività del centro logistico si richiamano le osservazioni del precedente punto *ad b)*. Secondo lo studio di base citato, la maggior parte del traffico prodotto dal centro logistico si riverserebbe sull'autostrada e solo il 9% sulla strada cantonale, pari a circa una ventina di autocarri al giorno (vedere anche *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, documento H, pagina 44). Inoltre, l'incremento del volume di **traffico autostradale** provocato dalle attività del centro logistico sarebbe molto limitato. Più precisamente si aggirerebbe attorno al **2.5 per mille**, secondo lo *Studio di utilità e fattibilità - Apertura al traffico ordinario dello svincolo A2 di Sigirino* fatto elaborare dalla Commissione regionale dei trasporti del Luganese di cui i due Comuni ricorrenti fanno parte³.

La presenza o la potenzialità di un **allacciamento ferroviario** è stato un criterio importante che ha portato alla scelta delle ubicazioni dei centri logistici d'importanza cantonale. Seppure in misura limitata e suscettibile di essere ampliata, permette infatti la riduzione dei trasporti su gomma. Secondo lo studio di base che ha accompagnato la pubblicazione della scheda V6 (documento K), l'8% del volume di inerti potrebbe essere trasportato per ferrovia (vedere anche *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, documento H, pag. 20).

Nella zona industriale di **Arbedo-Castione** (dove è previsto il centro logistico per il Bellinzonese) è presente sia il binario di raccordo che quello industriale. Quest'ultimo è diretto verso sud, ma il PR ne prevede il possibile ampliamento verso nord, cioè verso l'ubicazione del centro logistico. Le FFS stanno inoltre pianificando il prolungamento del

² Dati della Sezione della mobilità, misurazioni relative all'anno 2012, punti di rilevamento a Quartino e ad Arbedo nord, http://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/conteggi_traffico/documenti/Tutti_posti_2012.pdf

³ Jodar + Partners SA (per conto della CRTL, con l'accompagnamento del Dipartimento del territorio), *Studio di utilità e fattibilità – Apertura al traffico ordinario dello svincolo A2 di Sigirino*, 6 novembre 2014.
N.B.: lo studio è stato trasmesso all'USTRA nel corso del mese di novembre 2014.

binario di raccordo verso nord in modo da permettere l'accesso alla zona industriale con treni lunghi fino a 700 m.

Per quanto riguarda **Cadenazzo**, la collaborazione fra il Municipio e il DT (per la pianificazione del previsto centro logistico) ha permesso di proseguire con gli approfondimenti tecnici, portando all'elaborazione di diverse ipotesi d'organizzazione interna del centro, fra cui un collegamento col vicino scalo ferroviario per il trasporto di inerti primari.

Nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento H, pag. 20) si spiega chiaramente che la **minor superficie disponibile** presso il cantiere AlpTransit – rispetto al modello standard auspicato come riferimento per i centri logistici (50'000 m² invece di 70'000 m²) – è ampiamente compensata dalla ripresa dei sili presenti, che permettono uno stoccaggio verticale dei materiali inerti invece che un deposito orizzontale, quindi più parsimonioso in termini d'utilizzo del suolo.

La presenza di **operatori già attivi** in loco è senz'altro un criterio di scelta ubicativa per i centri logistici d'importanza cantonale, ma l'assenza (o la parziale presenza come per Sigirino) non rappresenta un criterio d'esclusione. Le due situazioni differenti implicano semplicemente due diversi modi di procedere nella pianificazione e nella gestione dei centri logistici.

Se per i centri previsti a Cadenazzo e ad Arbedo-Castione sussiste la possibilità di coinvolgere le ditte già attive sul posto – e passi concreti in questo senso sono già in corso –, per Sigirino si tratta di individuare una ditta (o un consorzio di ditte) disposta a prendere la direzione tecnica di un'attività con un futuro assicurato.

Lo provano le diverse piccole e medie iniziative che stanno nascendo sul territorio, ma che si occupano solo in parte del riciclaggio. In questo processo potranno entrare anche la COMIBIT e la Novostrada che operano un po' più a sud del cantiere AlpTransit nell'ambito del riciclaggio di croste d'asfalto per la confezione di miscele bituminose riciclate.

Ad d)

Mancano i presupposti ai sensi dell'art. 24 LPT per la pianificazione delle discariche e del centro logistico

Si segnala che la giurisprudenza citata dai ricorrenti si riferisce a procedure di pianificazione locale nella forma di **PUC** o **PR**. Invocare il rispetto dei principi dell'art. 24 LPT appare dunque fuori luogo, o per lo meno prematuro.

Innanzitutto si richiama il ruolo di pianificazione strategica del PD e la competenza dei successivi PUC o PR per quanto riguarda la pianificazione dettagliata degli impianti (vedere osservazioni al punto *ad a*).

In seguito si rammenta che la solidità delle due discariche col grado di consolidamento Ip contestate (illecitamente) dai ricorrenti deve essere ancora oggetto di verifiche degli elementi da coordinare elencati nell'Allegato 1 della scheda V7, grazie agli studi di approfondimento che potranno essere finanziati attraverso il credito che il CdS chiederà con uno specifico messaggio (capitolo 4).

Le censure dei ricorrenti possono dunque – in via teorica – essere applicate al centro logistico di Sigirino, l'unica misura contestata col grado di consolidamento Da e quindi pronta per la pianificazione locale (PUC o PR).

Pur ribadendo il carattere fuori contesto della censura ricorsuale, nel merito si osserva che l'ubicazione del centro logistico di Sigirino è il risultato di una corretta **ponderazione degli interessi** e di una completa ed equilibrata valutazione della sua localizzazione (vedere osservazioni ai punti *ad b* e *ad c*).

A ciò è da aggiungere il forte **interesse pubblico** che risiede nella realizzazione del centro logistico come misura per incrementare il riciclaggio dei rifiuti edili e quindi diminuire sia la necessità di discariche, parimenti avversate dai ricorrenti, sia l'importazione di inerti primari dall'esterno (vedere in particolare i due rapporti sulla consultazione ed esplicativi che hanno accompagnato la pubblicazione delle schede V6 e V7, documenti H e I).

A tal proposito si segnala che nella sentenza DTF 132 II 408 citata dai ricorrenti, il TF ha ammesso il forte interesse pubblico alla realizzazione di un impianto eolico all'interno di un'area particolarmente protetta, ponendo sullo stesso piano la protezione del paesaggio e la produzione di energia da fonte rinnovabile. Si può fare un parallelo con l'interesse pubblico a realizzare un impianto che permette un uso sostenibile delle risorse, come il riciclaggio dei rifiuti edili.

Inoltre, sempre nell'ambito della DTF 132 II 408, il TF afferma che in caso di una concretizzazione degli obiettivi del PD attraverso una successiva pianificazione, l'applicazione dei criteri dell'art. 24 LPT per la concessione di un'autorizzazione fuori zona edificabile devono comunque essere applicati in maniera meno restrittiva (pag. 414).

Si segnala infine che nella ricerca di possibili ubicazioni per i centri logistici d'importanza cantonale si è data effettivamente la precedenza alle **zone edificabili**, lo provano i centri di Cadenazzo e di Arbedo-Castione.

Per quanto riguarda il Luganese si segnala che, a causa dell'edificazione diffusa, non è stato materialmente possibile trovare una superficie sufficientemente ampia, nonché adeguata secondo tutti gli altri criteri di valutazione già illustrati nelle osservazioni al punto *ad b*).

Per quanto riguarda le discariche, benché dovrebbe apparire superfluo rammentarlo, si richiama l'impossibilità di inserirle all'interno delle zone edificabili esistenti. Dal profilo giuridico si aggiunge inoltre che non si tratta di zone edificabili ai sensi dell'art. 15 LPT, bensì di altre zone ai sensi dell'art. 18 LPT che vanno trattate come fuori zona edificabile.

Ad e)

Mancano i presupposti (art. 5 LFO) per la concessione del dissodamento per le discariche e il centro logistico

Nel capitolo 3 sono sintetizzate le ragioni che hanno portato il CdS a formalizzare nelle schede V6 e V7 del PD la strategia cantonale in materia di gestione degli inerti. Spiegazioni più ampie e dettagliate sono contenute nei due rapporti sulla consultazione ed esplicativi che hanno accompagnato l'adozione e la pubblicazione delle due schede (documenti H e I). Per rispondere alla censura ricorsuale vale la pena comunque di richiamare alcuni elementi.

La legislazione federale (OTR) obbliga i Cantoni a pianificare tramite PGR e PD le discariche secondo il fabbisogno futuro in volume di deposito prevedibile per i prossimi 20 anni. L'esame dell'evoluzione passata, della situazione presente e dell'andamento futuro offre un quadro preoccupante dello stato delle discariche sul territorio ticinese. Quelle attive e quelle presumibilmente attivabili a breve termine non sono sufficienti per coprire il fabbisogno futuro.

Per fare fronte a questa situazione e per venire incontro alle preoccupazioni ed alle resistenze della popolazione in merito alle discariche, le schede V6 e V7 del PD, nonché il messaggio governativo sul loro finanziamento (capitolo 4) stabiliscono un piano d'azione che prevede, da una parte, la realizzazione di centri logistici per incrementare in maniera importante il riciclaggio dei rifiuti edili (e diminuire quindi il fabbisogno in discariche e inerti importati) e, dall'altra, di condurre quegli studi ed approfondimenti per consolidare

pianificatoriamente a livello di PD, PR o PUC – con le adeguate misure di protezione, ambientale e valorizzazione territoriale richieste dalla popolazione – quelle discariche che, malgrado l'incremento del riciclaggio, saranno ancora necessarie.

Vista la situazione delicata in merito alla necessità di discariche, considerati gli strumenti che il CdS intende mettere in atto per sostenere le richieste di garanzie dal profilo ambientale, non si vede come non si possa riconoscere l'**esistenza di motivi validi** per entrare nel merito dei dissodamenti.

Dal profilo concreto è inoltre da rammentare che le pianificazioni di dettaglio di discariche e centro logistico (tramite PR o PUC) possono prevedere misure di **rimboschimento compensativo**, oltre ad altre misure di **valorizzazione ambientale** e naturalistica.

In merito all'**ubicazione vincolata**, sono già state fornite ampie spiegazioni nelle osservazioni ai punti *ad b)* e *ad c)* sui criteri, le valutazioni e la ponderazione degli interessi che hanno portato all'individuazione dell'ubicazione di Sigrino per il centro logistico d'importanza cantonale.

Per quanto riguarda le due discariche censurate (comunque in maniera illecita, in quanto misure con il grado di consolidamento Ip), gli approfondimenti da condurre per verificarne la possibilità di consolidarle in Da appianando o risolvendo gli attuali elementi di potenziale conflitto (vedere Allegato 1 della scheda V7), permetteranno anche di valutare l'adeguatezza della loro ubicazione. Si richiamano tuttavia le considerazioni finali già espresse alle osservazioni al punto *ad d)* e, cioè, che appare palese la necessità – per impianti di questo tipo – di individuare ubicazioni discoste dagli abitati, che in Ticino si trovano necessariamente quasi solo lungo i pendii boscati.

A livello di PD è stato possibile confermare per il centro logistico (per le discariche si tratta di effettuare i necessari approfondimenti) l'assenza di pericoli o di elementi naturalistici o paesaggistici minacciati (il centro non è un disturbo per lo spostamento della fauna all'interno del corridoio faunistico d'interesse regionale). La pianificazione delle utilizzazioni (verosimilmente tramite PUC) permetterà di verificare più dettagliatamente tali aspetti e di predisporre le eventuali necessarie misure di protezione.

Ad f)

Il centro logistico non rispetta le prescrizioni dell'OPAc in materia di distanze dai corsi d'acqua

Il Vedeggio è un fiume di valenza cantonale, ragion per cui l'Autorità cantonale dovrà inserirlo nella pianificazione di sua competenza per la definizione degli spazi riservati ai grandi fiumi, pianificazione da eseguire entro il 2018 ai sensi dell'OPAc. Nel frattempo va applicata la norma transitoria dell'OPAc evocata dai ricorrenti, secondo la quale deve essere rispettato uno spazio pari a 20 m da una parte e dall'altra del fiume.

L'Allegato 1 mostra come, nel tratto interessato dal cantiere AlpTransit e dall'ipotesi di futuro centro logistico, il Vedeggio sia compreso fra due infrastrutture di trasporto di importanza federale, **autostrada e linea ferroviaria** del San Gottardo. Mostra anche in forma semplificata come, per lo più, tali infrastrutture si trovino già ad una distanza di almeno **20 m dal fiume**. Verso nord, la ferrovia si avvicina pian piano al fiume fino a costeggiarlo direttamente.

Considerando in primo luogo che, nell'ambito della futura pianificazione cantonale per la definizione degli spazi riservati ai corsi d'acqua i tracciati di ferrovia ed autostrada non saranno modificati – trattandosi di impianti protetti nella propria situazione di fatto (art. 41c cpv. 2 OPAc) –, partendo inoltre dal presupposto che l'estensione del futuro centro

logistico non oltrepasserà la linea ferroviaria, si può ragionevolmente dedurre che le prescrizioni dell'OPAc sono rispettate.

Ad g)

La gestione degli inerti – in particolare l'importazione di inerti primari dall'Italia e l'esportazione del materiale di scavo verso l'Italia – non è sorretta da un sufficiente interesse pubblico

Nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* che ha accompagnato l'adozione e la pubblicazione della scheda V6 (documento H) non è scritto che il centro logistico di Sigirino è destinato prevalentemente allo stoccaggio degli inerti provenienti dall'Italia e, viceversa, del materiale di scavo non inquinato destinato alle cave della Lombardia e del Piemonte.

Come già spiegato sinteticamente nelle osservazioni relative ai precedenti punti e come reperibile nei capitoli 2.4.1.5 e 2.4.2.3 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, il centro logistico di Sigirino, come d'altronde gli altri centri pianificati dalla scheda V6, è un impianto in cui si riciclano i rifiuti edili minerali, si ricevono gli inerti grezzi, si producono aggregati per calcestruzzo (eventualmente si produce direttamente il calcestruzzo) e misti granulari, si depositano provvisoriamente inerti grezzi e lavorati (anche materiale di scavo) e si distribuiscono i materiali lavorati. L'aspetto del riciclaggio è un aspetto fondamentale.

Per il centro logistico del Mendrisiotto è stata formulata l'ipotesi di porre l'accento anche su una sua caratterizzazione come piattaforma di scambio fra materiali inerti in entrata dall'Italia e materiale di scavo in uscita dalla Svizzera, allo scopo di razionalizzare e, quindi, di ridurre i trasporti.

Su questa possibile funzione del **centro logistico del Mendrisiotto** si è espresso negativamente il Comune di Stabio (vedere il capitolo 3.3.8 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, osservazioni di Stabio e risposte del CdS, documento H), ed il ricorso di Mezzovico-Vira e Monteceneri attinge a piene mani dalle osservazioni di Stabio, sbagliando nel merito. Si sintetizzano di seguito le risposte del CdS alle critiche del Comune di Stabio nell'ambito della consultazione.

La strategia d'approvvigionamento in materiali inerti impostata con la scheda V6 non prevede una gestione statale del flusso di inerti importati ed esportati da e verso l'Italia. Semplicemente, considerati, da una parte, il fabbisogno d'importazione dall'Italia e, dall'altra, la possibilità di smaltire materiale di scavo nelle cave di Lombardia e Piemonte – ciò che, per inciso, diminuisce la necessità di discariche sul territorio ticinese –, si intende, nel limite del possibile, fare in modo che i trasporti in entrata in Svizzera ed in uscita verso l'Italia siano coordinati (vedere scheda V6, *Indirizzo* 2.4.b e *Compito* 4.1). Per esempio attraverso, appunto, una piattaforma di scambio nel Mendrisiotto. L'obiettivo strategico del coordinamento e della razionalizzazione dei trasporti rappresenta un'operazione con una chiara valenza pubblica, mentre la gestione concreta è evidentemente demandata all'iniziativa privata.

Inoltre si segnala che ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. d dell'OTR e della direttiva UFAM del 1999 sul materiale di scavo, l'esportazione di materiale di scavo non inquinato per il riempimento di comparti estrattivi italiani nell'ottica di una loro sistemazione territoriale ed ambientale, corrisponde ad un'operazione di **riciclaggio**⁴.

A questo proposito si segnala che si trova in fase di ratifica finale l'**Accordo di coordinamento transfrontaliero per la gestione dei materiali inerti fra il Cantone Ticino e la Regione Lombardia** (Allegato 2). Al momento della redazione del presente messaggio,

⁴ Ufficio federale dell'ambiente, *Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di scavo*, 1999.

si attende il benessere da parte dell'Ufficio competente presso le Relazioni internazionali di Roma.

L'esportazione di materiale di scavo non inquinato è già eseguita da un paio d'anni con l'**accordo dell'UFAM**. Due sono le ditte attive nel Mendrisiotto al momento su questo fronte: l'ITC a Balerna e Difesa Ambiente a Rancate, entrambe situate in zona edificabile⁵. Presso i servizi del DT sono attualmente all'esame altre richieste di ditte interessate a eseguire tale attività.

Dal mese di maggio 2014 l'UFAM ha **delegato all'attuale Ufficio cantonale dei rifiuti e dei siti inquinati** (Allegato 3) la conduzione della procedura per concedere alle ditte l'autorizzazione all'esportazione di materiale di scavo. Ciò con l'obiettivo di accelerare le pratiche, grazie alla migliore conoscenza da parte dei servizi cantonali delle ditte operanti sul territorio e dei necessari contatti con l'amministrazione regionale della Lombardia.

L'**autorizzazione italiana** per l'importazione di materiale di scavo non inquinato in Italia si inserisce nella procedura generale condotta dall'Ufficio cantonale dei rifiuti e dei siti inquinati relativa all'esame ed all'approvazione delle richieste inoltrate dalle due ditte citate sopra. In buona sostanza le ditte devono sottoporre al servizio cantonale un dossier che conferma la conformità del loro operato sulla base delle diverse prescrizioni applicabili in materia di esportazione di materiale di scavo. Tale dossier è trasmesso anche ad uno specifico servizio della Regione Lombardia che, dopo averlo esaminato alla luce delle esigenze tecniche e legislative italiane, in particolare per quanto riguarda le normative di recupero e sistemazione dei comparti estrattivi, lo restituisce – con l'autorizzazione all'esportazione – all'Ufficio cantonale, il quale può in seguito rilasciare il permesso al trasporto in Italia del materiale di scavo. Tutta la documentazione deve essere presentata alla dogana.

Conclusioni

Considerate le osservazioni che precedono, il CdS propone di **respingere** i ricorsi dei Comuni Mezzovico-Vira e di Monteceneri che chiedono lo stralcio del centro logistico di Sigirino dalla scheda V6.

7. SINTESI DEI RICORSI DEL COMUNE DI S. ANTONIO E DELLA DITTA INERTI VALSAIN SA ALLA SCHEDA V6 E OSSERVAZIONI DEL CDS

7.1 Sintesi delle richieste ricorsuali

Sintesi delle richieste

Oggetto dei ricorsi è il giacimento di inerti indigeni d'origine primaria non rinnovabili (più comunemente denominato **giacimento di inerti pregiati**) localizzato sul territorio dei **Comuni di S. Antonio e Pianezzo** (Ri). Il Comune di S. Antonio e la Inerti Valsain SA criticano l'attribuzione del grado di consolidamento Ri e chiedono il conferimento del grado di consolidamento Da.

Contestualmente ad entrambi i ricorsi sono protestate tasse e ripetibili.

⁵ Vedere maggiori dettagli su <http://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/esportazione/piattaforme/>.

Motivazioni a sostegno dei ricorsi

- a) l'attribuzione del grado di consolidamento Ri è contraddittorio rispetto all'obiettivo di incentivare una **maggiore produzione indigena** di inerti e diminuire la dipendenza dall'Italia, espresso sia nel *Rapporto esplicativo*⁶ che ha accompagnato la consultazione della proposta di scheda V6 fra il 23 aprile e il 23 maggio 2012 (documento B) sia nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento H) che ha accompagnato l'adozione e la pubblicazione della scheda V6 impugnata⁷;
- b) le misure relative al **riciclaggio** si realizzeranno solo a partire dal 2034⁸, conseguentemente, già solo per un principio di prudenza, si dovrebbe mantenere la misura in Da e permettere lo sfruttamento del giacimento;
- c) l'attribuzione del grado di consolidamento Ri è contraddittorio rispetto alla volontà del Cantone di mettere in atto una **strategia multipla** per l'approvvigionamento in inerti, che faccia capo a più fonti con valenza differenziata;
- d) la **qualità** (in particolare per la confezione di calcestruzzi e di conglomerati bituminosi) e la **quantità** (stimata fra 900'000 m³ e 2'000'000 m³) del materiale sono testimoniate da molteplici documenti allegati al ricorso della Inerti Valsain SA:
- preavviso 23 maggio 1997 del DT (documento B del ricorso Valsain);
 - relazione tecnica per una prova d'estrazione del 2006 dello studio Leoni-Gysi-Sartori SA (documento C del ricorso Valsain);
 - diversi studi citati a pagina 8 del documento C del ricorso Valsain;
 - lettera 12 gennaio 2001 del DT (documento D del ricorso Valsain);
 - sentenza 52.2008.246 del 21 gennaio 2009 del TRAM (documento F del ricorso Valsain);
 - lettera del 1995 dello studio Anastasi SA (documento G del ricorso Valsain);
 - osservazioni 16 settembre 2014 di Ennio Ferrari sulla scheda V6 all'indirizzo del Gran Consiglio (documento H del ricorso Valsain);
- e) la **fattibilità tecnica** del progetto di sfruttamento del giacimento non è mai stata messa in discussione;
- f) la **sostenibilità economica e ambientale** del progetto di sfruttamento sarebbe data dai seguenti fattori:
- importante quantitativo e qualità pregiata degli inerti, che permetterebbero l'attuazione della strategia multipla perseguita dal Cantone e la creazione di una economia di scala.
Ciò consentirebbe di compensare gli effetti dell'abbandono dell'estrazione a lago sancito con la scheda V6, che ancora nel 2006 rivestiva per contro un ruolo importante ai sensi della lettera DT del 27 novembre 2006 (documento E del ricorso Valsain);
 - posizione geografica centrale del giacimento, in vicinanza dei due centri logistici d'importanza cantonale per il trattamento degli inerti previsti dalla scheda V6 ad Arbedo-Castione e a Cadenazzo. I trasporti su gomma sarebbero quindi inferiori rispetto a quelli causati dall'importazione dall'Italia;
 - il trasporto in piano potrebbe avvenire tramite un nastro trasportatore come quelli utilizzati sui cantieri AlpTransit.

⁶ In particolare i ricorrenti evocano il testo e la Figura 2 a pagina 6.

⁷ In particolare i ricorrenti citano come segue un estratto del capitolo 2.2 a pagina 4: "... garantire l'approvvigionamento in materiali inerti di pregio diminuendo la dipendenza dall'Italia e dalla Svizzera interna ...".

⁸ In particolare i ricorrenti evocano la pagina 6 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento H).

7.2 Osservazioni del Consiglio di Stato

Considerazioni d'ordine formale

Ricorso della ditta Inerti Valsain SA

Il ricorso va respinto in ordine in quanto **irricevibile** per carenza di legittimazione attiva della ditta Inerti Valsain SA, persona giuridica di diritto privato (art. 13 cpv. 3 e art. 16 cpv. 1 Lst⁹).

Ricorso del Comune di S. Antonio

Prima di entrare nel merito delle censure ricorsuali, appare necessario evidenziare alcuni elementi formali che caratterizzano il ricorso del Comune di S. Antonio. Elementi sui quali codesto lodevole Gran Consiglio è chiamato ad effettuare una valutazione.

Tempestività del ricorso

L'invio del ricorso porta il timbro postale del 17 settembre 2014. Il ricorso è accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dagli avvocati Mlaw Engjellusche Stafa e Paolo Tamagni (patrocinatori della Inerti Valsain SA ed estensori del relativo ricorso), secondo la quale il ricorso del Comune di S. Antonio è stato depositato presso la cassetta delle lettere esterna della Posta centrale di Bellinzona alle 10:20 circa di martedì 16 settembre 2014.

Per l'art. 13 cpv. 4 LPAm, "*Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza*". Nel caso in questione si tratta del 16 settembre 2014, ovvero 15 giorni dopo la scadenza del termine della pubblicazione della scheda V6 e, cioè, il 1° settembre 2014 (vedere bando di pubblicazione, Allegato 4).

La dichiarazione sottoscritta dagli avvocati Tamagni e Stafa è di per sé atta a dimostrare l'osservanza del termine ultimo per presentare ricorso. Suscita tuttavia perplessità il fatto che i legali confermano il deposito del ricorso presso la cassetta esterna della Posta centrale di Bellinzona il martedì 16 settembre alle ore 10:20 circa, quindi in mattinata.

Mal si comprende come la Posta non sia stata in grado di timbrare e trasmettere l'atto in questione il giorno stesso, avendo a disposizione un'intera giornata lavorativa. Infatti, l'invio del ricorso, neppure dalla posta centrale di Bellinzona, porta come data del timbro postale il 17 settembre 2014.

Si lascia alla valutazione del Gran Consiglio se considerare il ricorso irricevibile per inosservanza del termine.

Ratifica del ricorso da parte del Municipio e informazione all'Assemblea comunale

A pagina 2 del ricorso si legge che: "*Il presente ricorso è dunque presentato con l'espressa riserva della ratifica dell'autorizzazione a stare in lite da parte del Municipio, rispettivamente dall'assemblea comunale.*"

A mente della LOC, il Municipio esercita, fra l'altro, specifiche competenze di tipo amministrativo:

– Art. 106 lett. a) LOC

"Il municipio, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale:

⁹ Art. 13 cpv. 3 Lst: "*Contro il contenuto di schede e piani, i Comuni e gli altri enti interessati possono presentare ricorso al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.*"

Art. 16 cpv. 1 Lst: "*Il piano direttore vincola le Autorità e gli enti regionali per lo sviluppo.*"

a) *pianifica l'attività del comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative*;

– Art. 110 cpv. 1 lett. l) LOC

“Nell'amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:

l) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando l'assemblea o il consiglio comunale”.

La LOC stabilisce pure le competenze generali e particolari del sindaco:

– Art. 118 cpv. 1 e 3

“Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione con le competenze conferite dalla legge.

³Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.”

– Art. 119 lett. d)

“In particolare il sindaco, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.

d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione”;

– Art. 120

“In caso di assenza il sindaco è supplito dal vice sindaco e, in assenza di questi, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età”;

– Art. 121

“Nei casi urgenti, che esigono l'intervento del sindaco, qualsiasi municipale presente deve provvedere in sua vece, facendo immediato rapporto al sindaco”;

Nel caso in questione, il vice sindaco signor Pellandini ha agito correttamente, supplendo il sindaco nella firma e nella trasmissione del ricorso (art. 120 LOC). Egli ha commesso un errore formale, omettendo di far firmare al segretario comunale (art. 119 lett. d) LOC), errore poi emendato in tempo utile su richiesta della segreteria del Gran Consiglio.

Trattandosi di un caso urgente, per legge al signor Pellandini spettava pure di fare immediato rapporto al sindaco (art. 121 LOC); dagli atti non è dato di sapere se ciò sia stato fatto. Dagli atti risulta invece che, sino ad oggi, non si è provveduto alla ratifica municipale dell'operato del vice (agente in sostituzione del sindaco) richiesta dall'art. 118 cpv. 3 LOC. Neppure si sa se il sindaco abbia nel frattempo informato il legislativo comunale dell'inoltro del ricorso (art. 110 cpv. 1 lett. l) LOC).

Si lascia a codesto Gran Consiglio la verifica a sapere (tramite la Commissione e la sua segreteria) se la ratifica è stata nel frattempo apportata e, in caso contrario, se concedere un termine per emendare questa carenza.

Richiamo di documentazione

Il Comune di S. Antonio, a sostegno delle sue critiche e delle sue richieste, richiama diversi documenti allegati al ricorso della Inerti Valsain SA, il quale, per i motivi illustrati sopra, non può essere considerato ricevibile.

Si lascia dunque a codesto Gran Consiglio la valutazione se accettare o no i mezzi di prova richiamati dal Comune di S. Antonio (art. 25 cpv. 1 LPAm¹⁰).

Considerazioni di merito

Prima di entrare nel merito delle singole censure ricorsuali appare utile chiarire la procedura di PD che ha condotto a considerare il giacimento d'inerti di S. Antonio e Pianezzo (e degli altri giacimenti elencati al punto 3.2 della scheda V6 adottata) come misura col grado di consolidamento Ri.

Su questa problematica, informazioni dettagliate sono contenute nel capitolo 2.4.2.2 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento H) che ha accompagnato l'adozione e la pubblicazione della scheda V6, informazioni che vengono qui di seguito sintetizzate.

L'ubicazione del giacimento di inerti sul territorio dei Comuni di S. Antonio e Pianezzo fu individuata negli anni '90 congiuntamente ad altri cinque siti e tutti furono consolidati nel precedente PD come misure di Da all'interno della **scheda 11.6 Riserve di materiale inerte pregiato** (Allegato 5), condizionate alla clausola del bisogno e alla competenza cantonale per la progettazione dell'estrazione.

Come spiegato nel capitolo 2, nell'ambito dell'adozione 2009 della revisione generale del PD, la scheda V6 è stata adottata col grado di consolidamento Ri – dettato dai suoi contenuti di carattere generale e suscettibili di essere approfonditi e consolidati –, sostituendo la scheda 11.6. Per quanto riguarda i giacimenti d'inerti, tale versione di scheda V6 non prevedeva più i siti consolidati nella scheda 11.6 e focalizzava l'attenzione sulla necessità di tutelare gli inerti indigeni non rinnovabili (come appunto i giacimenti), utilizzandoli per sole necessità eccezionali dopo averne verificato qualità dei materiali e fattibilità dell'estrazione.

Il capitolo 1 *Situazione, problemi, sfide* di suddetta scheda afferma chiaramente la necessità di verifica tecnica, pianificatoria, ambientale ed economica dei giacimenti pregiati (pag. 4).

Il Comune di S. Antonio non ha reagito contro l'impostazione relativa ai giacimenti pregiati stabilita dalla scheda V6 adottata nel 2009. Neppure ha inoltrato osservazioni contro la proposta di modifica della scheda V6 posta in consultazione dal 23 aprile al 23 maggio 2012 (vedere capitolo 2) che ripropone i siti della vecchia scheda 11.6 col grado di consolidamento Ri. Tale grado di consolidamento è coerente con la strategia cantonale in materia d'approvvigionamento che mette in primo piano il riciclaggio dei rifiuti edili e punta alla verifica della fattibilità e della sostenibilità dei pochi giacimenti individuati sul territorio ticinese negli anni '90, nonché alla loro tutela e sfruttamento per progetti speciali.

Difficile comprendere dunque il ricorso del Comune di S. Antonio, e più in particolare la critica secondo la quale il consolidamento in Ri del sito di S. Antonio e Pianezzo risulta insufficiente, a fronte della scheda V6 adottata nel 2009 che addirittura non contemplava in assoluto tale sito (come tutti gli altri).

Ad a)

Il grado di consolidamento Ri è contraddittorio rispetto all'obiettivo d'incentivare la produzione indigena e di diminuire l'importazione dall'Italia e dalla Svizzera interna

Nel ricorso, i due rapporti che hanno accompagnato sia la consultazione delle proposte di modifica della scheda V6 nella primavera del 2012 (documento B), sia l'adozione e la

¹⁰ Art. 25 cpv. 1 LPAm: "L'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo libero convincimento".

pubblicazione delle modifiche nell'estate del 2014 (documento H) sono citati in maniera parziale, omettendo l'elemento centrale della strategia cantonale e, cioè la volontà del CdS di – effettivamente – incrementare la produzione interna di inerti e diminuire la dipendenza esterna, ma **prioritariamente attraverso il riciclaggio dei rifiuti edili** (grazie a centri logistici per la gestione integrata degli inerti), passando dal tasso attuale del 50% a un futuro obiettivo del 70%.

Quest'impostazione risponde ad una necessità assoluta di diminuire il fabbisogno di discariche e utilizzare in maniera più efficace una risorsa – i rifiuti edili – interessante sia per la sua costante presenza, sia per le sue caratteristiche¹¹. L'adozione e la pubblicazione parallela delle schede V6 e V7 illustra in maniera completa il legame fra la strategia in materia di discariche e la strategia in materia di inerti (vedere capitolo 3). In particolare il *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* della scheda V7 (documento I) mostra l'estrema difficoltà con la quale il Ticino si trova confrontato nella ricerca di adeguate ubicazioni per il deposito dei rifiuti edili, sia per motivi tecnico-pianificatori, sia per la resistenza della popolazione. La diminuzione dei rifiuti edili alla fonte ed il loro riutilizzo nella confezione di calcestruzzi e conglomerati bituminosi rappresenta dunque una necessità inconfutabile.

L'obiettivo di porre l'accento sul riciclaggio è palese ed emerge chiaramente in entrambe i rapporti citati parzialmente dai ricorrenti. Infatti:

- a pag. 7 del *Rapporto esplicativo* dell'aprile 2012 (documento B) è chiaramente espresso che per raggiungere gli obiettivi di una maggiore produzione indigena e di una minore dipendenza dall'esterno, la strategia cantonale prevede l'incremento del riciclaggio dei materiali secondari e la valorizzazione degli inerti primari indigeni in sintonia con la rinnovabilità delle fonti (estrazione controllata dai corsi d'acqua);
- a pag. 4 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* del giugno 2014 (documento H) la corretta citazione della frase richiamata dai ricorrenti è la seguente: “.... *garantire l'approvvigionamento in materiali inerti del Ticino, diminuendo la dipendenza dall'Italia e dalla Svizzera interna, **umentando il tasso di riciclaggio dei rifiuti edili minerali e valorizzando gli inerti indigeni primari** ...*”;
- i grafici della Figura 2 a pagina 5 e 6 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* del giugno 2014 mostrano chiaramente l'obiettivo di incrementare la quota di inerti secondari (+ 0.4 mio di tonnellate) nel fabbisogno cantonale all'orizzonte 2025.

Ad b)

Il grado di consolidamento Da è necessario in virtù del fatto che le misure per incrementare il riciclaggio dei rifiuti edili saranno realizzate solo a partire dal 2034

L'interpretazione dei ricorrenti non è corretta: il 2034 non è una data di partenza ma un punto di arrivo dell'obiettivo di incrementare il riciclaggio dei rifiuti edili dall'attuale tasso del 50% al 70%.

Il 2034 rappresenta un orizzonte temporale riferito alla pianificazione ventennale delle discariche imposta dalla legislazione federale (art. 16 OTR). Vista la grande difficoltà a reperire ubicazioni idonee per le discariche (sia per motivi tecnico-pianificatori, sia per ragioni d'accettazione, vedere in particolare il *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* documento H, il capitolo 3 del presente messaggio e le precedenti osservazioni *ad a)*, si impone di raggiungere l'obiettivo di incremento del tasso di riciclaggio entro il 2034, in un ottica a medio-lungo termine di gestione dei rifiuti edili e di approvvigionamento in inerti.

¹¹ La possibilità di produrre inerti secondari di ottima qualità dal riciclo dei rifiuti edili è emersa durante il convegno cantonale sulla gestione e riciclaggio dei materiali inerti e dei rifiuti edili minerali del 23 ottobre 2014: <http://www4.ti.ch/index.php?id=71558>

Per attuare l'incremento del tasso di riciclaggio dei rifiuti edili sono già in corso diverse iniziative:

- il DT e il Municipio di Cadenazzo stanno collaborando alla pianificazione del centro logistico d'importanza cantonale previsto dalla scheda V6 nella zona industriale di **Cadenazzo**. Oltre all'elaborazione degli approfondimenti tecnici sulla fattibilità del centro, sono state incontrate le principali ditte già attive sul posto ed è in preparazione la pianificazione locale (variante di PR) per determinare contenuti e vincoli del futuro centro;
- dal profilo della sensibilizzazione, della formazione e dell'informazione, il 23 ottobre si è svolto il **convegno cantonale sulla gestione e riciclaggio dei materiali inerti** e dei rifiuti edili minerali. Studiosi, tecnici e ditte specializzate hanno testimoniato della qualità degli inerti secondari per la costruzione di calcestruzzi e conglomerati bituminosi. La questione del prezzo più elevato rispetto agli inerti primari è meno scontata di quanto si possa immaginare. Da una parte perché il maggior costo degli inerti secondari è compensato dal minor costo del deposito in discarica dei rifiuti edili. Dall'altra perché a medio-lungo termine, incentivando la richiesta di inerti secondari il loro prezzo diminuisce;
- nei **concorsi pubblici** per gli appalti per la costruzione di strade e manufatti, il DT, tramite la Divisione delle costruzioni, applica attualmente solo una percentuale del 5% nella graduatoria di valutazione per le offerte che propongono l'utilizzo di inerti riciclati, percentuale che in futuro dovrà essere aumentata;
- sul territorio ticinese sono attive diverse ditte che già eseguono il riciclaggio dell'asfalto di demolizione per la creazione di conglomerati bituminosi a scala locale o regionale¹².

In poche parole il riciclaggio dei rifiuti edili è già una realtà attualmente, specialmente nel settore dei conglomerati bituminosi, e lo sarà sempre di più in futuro.

Ad c)

Il grado di consolidamento Ri è contraddittorio rispetto alla strategia cantonale di un approvvigionamento multiplo in materiali inerti

La strategia cantonale è presentata nel capitolo 2.4.1.1 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* della scheda V6 (documento H) e si fonda essenzialmente su un approvvigionamento da fonti diversificate che non si collocano però tutte sullo stesso piano, bensì secondo il seguente **ordine di priorità**:

- al primo posto si trovano gli **inerti secondari**, cioè prodotti dal riciclaggio dei rifiuti edili, per i motivi illustrati nelle osservazioni *ad b)*;
- al secondo posto si trovano gli inerti provenienti da **estrazioni di carattere eccezionale dai corsi d'acqua**, principalmente da operazioni di messa in sicurezza e di rinaturazione;
- al terzo posto si trovano gli inerti provenienti dall'eventuale futura estrazione dal **Verbano** e quelli importati da **Svizzera interna e Italia**. Per questi ultimi la scheda V6 prevede l'elaborazione di un accordo transfrontaliero fra Ticino e Lombardia per la gestione coordinata degli inerti importati in Ticino e del materiale di scavo esportato in Italia (vedere anche osservazioni *ad g)* del ricorso di Mezzovico-Vira e Monteceneri);
- al quarto posto si trovano gli inerti provenienti dai rari **giacimenti indigeni**.

¹² Per esempio, COMIBIT a Taverne, Pavisud a Cadenazzo, Ennio Ferrari a Osogna.

Le motivazioni che hanno condotto a considerare l'estrazione di inerti dai giacimenti indigeni come ultima ratio sono sintetizzati di seguito (vedere anche i capitoli 2.4.2.2 e 3.3.3 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, documento H):

- appare più efficace, razionale e lungimirante incrementare il recupero e il riciclaggio dei rifiuti edili per la produzione di inerti secondari, allo scopo di diminuire il fabbisogno in discariche e in inerti importati dall'estero e dalla Svizzera interna. Come già spiegato nell'ambito delle osservazioni *ad b)*, la qualità degli inerti secondari per la confezione di calcestruzzi e conglomerati bituminosi è buona e inoltre provengono da una fonte importante e continua, i rifiuti edili. Perché privilegiare i giacimenti indigeni, una fonte limitata, rara e non priva di un certo grado d'insicurezza e difficoltà?
- una volta esauriti, i giacimenti indigeni **non sono più rinnovabili**. Per questo motivo vanno tutelati ed estratti solo in funzione di progetti particolari;
- gli studi che hanno individuato tali giacimenti risalgono agli anni '90 e meritano di essere aggiornati per verificare sostenibilità e fattibilità dell'estrazione **alla luce di criteri attuali**, che già applicati all'adozione della scheda V6 hanno portato all'esclusione del sito della Val Ruina a Gandria-Castagnola.

Quindi, coerentemente con le osservazioni che precedono, la scheda V6 stabilisce che tali fonti non sono di principio escluse dalla strategia cantonale, ma che per loro prevale il principio della tutela a lungo termine, dello sfruttamento solo per progetti speciali o in caso di situazioni eccezionali, in caso di necessità (clausola del bisogno) e sotto la supervisione dell'Autorità cantonale. Il grado di consolidamento Ri è perfettamente coerente con questa impostazione.

Ad d)

La qualità e la quantità degli inerti del giacimento di S. Antonio e Pianezzo sono comprovate da diversi documenti

I documenti evocati nei ricorsi sono citati in maniera incompleta o fuorviante, con l'obiettivo di sostenere le tesi ricorsuali. Di seguito sono fornite ulteriori informazioni su tali documenti atte a porre il giacimento di S. Antonio e Pianezzo sotto una luce diversa da quella sostenuta dai ricorrenti.

- Lo scritto 23 maggio 1997 del DT è un preavviso a una domanda di costruzione preliminare a titolo informativo inoltrata dalla Inerti Valsain SA per una prova di fattibilità per l'estrazione di inerti. Il preavviso è positivo, non si esprime sulla qualità, né sulla quantità degli inerti e segnala che la domanda di costruzione definitiva potrà essere ammessa solo se sono presenti i presupposti per attivare la clausola del bisogno (cioè se è provata la necessità dell'estrazione) che la scheda 11.6 del precedente PD attribuiva allo sfruttamento del giacimento.
- La *Relazione tecnica* 2006 dello studio Leoni-Gysi-Sartori era finalizzata a sostenere una domanda di costruzione per una prova d'estrazione da parte della Inerti Valsain SA. Al capitolo 2.1 sono elencati i documenti relativi alle prove sul materiale effettuati nel corso degli anni '70, e ai capitoli 2.2.1 e 2.2.2 è spiegato che la valutazione di tali prove conferma l'idoneità degli inerti alla confezione di calcestruzzo e conglomerati bituminosi rispetto agli standard in vigore nel 1996. Al capitolo 3 si indica che la prova d'estrazione è finalizzata alla qualifica del materiale secondo le normative vigenti e nelle *Conclusioni* (capitolo 6) si specifica che: "*Allo stato attuale dell'arte si ritiene indispensabile una riconsiderazione delle qualità del materiale sulla base delle vigenti normative e delle moderne tecniche di lavorazione corredata dalle necessarie valutazioni di campagna, di laboratorio e logistiche*".

- La lettera 12 gennaio 2001 del DT mette in dubbio la necessità di eseguire ulteriori prove d'estrazione e richiama l'obbligo del rispetto della clausola del bisogno.
- Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, la sentenza TRAM 52.2008.246 del 21 gennaio 2009 non approva il progetto di prova d'estrazione. Il TRAM si esprime su un ricorso della Inerti Valsain SA contro la decisione del CdS di confermare la negazione – da parte dei Comuni di S. Antonio e Pianezzo – della licenza edilizia per una prova d'estrazione. Il TRAM accoglie parzialmente il ricorso della Inerti Valsain SA nel senso che rimanda gli atti al governo cantonale per una nuova valutazione che entri maggiormente nel merito delle censure ricorsuali.
I ricorrenti omettono di specificare che nella successiva sentenza TRAM del 7 luglio 2010 (chiamato nuovamente a esprimersi sul ricorso della Inerti Valsain SA contro la rinnovata decisione negativa del CdS) la corte cantonale, dando ragione all'Esecutivo cantonale, non approva il progetto d'estrazione in quanto:
 - il requisito della necessità dell'estrazione di prova non è adempiuto;
 - anche se fosse necessaria una nuova prova non sarebbe necessario estrarre una quantità così rilevante di materiale (10'000 m³);
 - è palese l'interesse economico che spinge la richiesta della Inerti Valsain SA, il quale non può prevalere sull'interesse pubblico alla conservazione del sito, in particolare dell'area boschiva caratterizzata dalla presenza di una fitocenosi forestale considerata rara e ritenuta degna di protezione secondo l'art. 18 della LPN.
- Le osservazioni inoltrate da Ennio Ferrari al Gran Consiglio a sostegno dell'estrazione dal giacimento di S. Antonio e Pianezzo non sono invero sostenute da argomentazioni tecniche.

Ad e)

La fattibilità tecnica del progetto di sfruttamento non è mai stata messa in discussione

I ricorrenti si riferiscono all'Allegato 1 della scheda V6 pubblicata e adottata (documento G), secondo il quale una delle verifiche da condurre per il consolidamento in Da dei siti d'inerti pregiati è la dimostrazione della fattibilità tecnica.

In merito a questo tema vi sono due fattori da considerare. Il primo è il concetto o significato del termine *fattibilità tecnica*, che non può essere riferito esclusivamente all'operazione di estrazione, ma all'insieme di operazioni che conducono alla disponibilità del materiale estratto. Il secondo è il tempo trascorso dall'individuazione dei siti pregiati – gli anni '90 – che implica criteri valutativi rinnovati alla luce delle mutate condizioni-quadro territoriali.

Tali due fattori applicati al caso specifico del sito d'inerti di S. Antonio e Pianezzo fanno emergere il tema del trasporto, più in particolare del transito degli autocarri pesanti (in genere 4 assi con una portata di 14 m³, circa 21 t) lungo la strada cantonale che dalla Valle Morobbia scende fino a Giubiasco e che risulta problematico, come anche segnalato dal Comune di Giubiasco nell'ambito della consultazione delle proposte di modifica della scheda V6 durante la primavera del 2012 (vedere *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo documento H*, pagina 33. capitolo 3.3.3, osservazione c).

Implicitamente il trasporto è percepito come un fattore delicato anche dai ricorrenti, poiché propongono di portare gli inerti a valle tramite nastro trasportatore al pari di quelli utilizzati da AlpTransit. Su questo tema vedere le osservazioni che seguono *ad f)*.

Ad f)

Il progetto di sfruttamento è sostenibile sia dal profilo economico che da quello ambientale

In merito alla qualità degli inerti sono richiamate le osservazioni espresse *ad b)* e *ad d)*, con particolare riferimento, da una parte, alla buona qualità degli inerti secondari derivati dal riciclaggio dei rifiuti edili e, dall'altra, all'opportunità espressa nella *Relazione tecnica* dello studi Leoni-Gysi-Sartori di riesaminare la qualità degli inerti del giacimento in questione alla luce degli odierni standard.

In merito all'**estrazione di inerti dal lago Verbano**, malgrado le premesse tecniche possano essere considerate interessanti, la fattibilità generale deve ancora essere valutata attentamente, in particolare per quanto riguarda la convivenza con i contenuti turistici, paesaggistici e naturalistici del golfo fra Mappo e Gambarogno. Per questo motivo la scheda V6 adottata e pubblicata prevede l'estrazione a lago come misura col grado Ri. A partire dalla metà degli anni 2000 il CdS ha condotto diversi studi, convinto della bontà del provvedimento, come lascia intendere la lettera DT del 27 novembre 2006 citata dai ricorrenti. In questa missiva si fa riferimento ad una precedente lettera dipartimentale datata 4 settembre 2006 che preavvisa negativamente la richiesta della Inerti Valsain SA per una prova d'estrazione, avanzando dubbi sulla sostenibilità ambientale ed economica di uno sfruttamento del giacimento, ritenendo necessario uno studio di fattibilità e sollevando il tema del transito altamente difficoltoso lungo la strada cantonale.

In merito alla quantità di inerti appare utile effettuare un confronto con il fabbisogno cantonale che, ai sensi del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento H) ammonta a circa 2'500'000 t/anno. Secondo le ipotesi dei ricorrenti nel giacimento si trovano circa 2'000'000 m³ di inerti, pari a circa 3'600'000 t. All'orizzonte temporale 2034 il Cantone necessiterà di circa 50'000'000 t e il giacimento di S. Antonio e Pianezzo potrebbe coprirne solo una piccola parte, per un periodo limitato di tempo. Con l'aggravante che una volta esaurito il giacimento non può più essere rigenerato, mentre la produzione di inerti secondari dal riciclaggio dei rifiuti edili è costante. È per questo motivo che la scheda V6 adottata e pubblicata (documento G) stabilisce il principio della tutela di giacimenti come quello di S. Antonio e Pianezzo e del loro utilizzo solo in caso di necessità e solo per progetti particolari.

In merito alla **posizione geografica centrale** del giacimento di S. Antonio e Pianezzo, la stessa non può essere negata in relazione all'estensione globale del territorio cantonale. Tuttavia questo vantaggio è relativizzato dal contorto accesso veicolare lungo la strada cantonale (vedere osservazioni *ad e)*).

È inoltre impossibile esprimersi sulla convinzione dei ricorrenti che lo sfruttamento del giacimento creerebbe un'**economia di scala**, poiché nessun dato, informazione o proposta concreti sono presentati a supporto di tale teoria. Considerate le dimensioni ridotte del giacimento rispetto al fabbisogno a lungo termine del Cantone e i probabili alti costi di gestione derivanti dalle difficoltà d'accesso, un atteggiamento prudentiale su questo tema è tuttavia lecito.

Infine, in merito al trasporto degli inerti tramite nastri trasportatori come quelli di AlpTransit, bisogna segnalare che la fattibilità di quest'ipotesi non è mai stata verificata. Sussistono comunque dei dubbi, in particolare in virtù del fatto che i nastri trasportatori sono condizionati da pendenze massime che non si intravede come potrebbero essere rispettate scendendo da S. Antonio / Pianezzo fino a Giubiasco, se non a costo di una struttura dalla conformazione assai complessa sia da costruire che da smantellare (con costi d'esecuzione e manutenzione non indifferenti), senza entrare nel merito dei suoi impatti territoriali, paesaggistici e ambientali.

Conclusioni

Considerate le osservazioni che precedono, il CdS propone di **respingere** il ricorso del Comune di S. Antonio che chiede l'attribuzione del grado di consolidamento Da al giacimento di inerti pregiati di S. Antonio e Pianezzo della scheda V6.

8. SINTESI DEI RICORSI RELATIVI ALLA SCHEDA V7 E OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

8.1 Sintesi delle richieste ricorsuali

8.1.1 Comune di Avegno-Gordevio

Sintesi delle richieste

Oggetto del ricorso è la discarica di Avegno-Gordevio in località Pieccio (Da), per la quale il Comune critica l'attribuzione del grado di consolidamento Da e chiede il conferimento del grado di consolidamento Ri.

Sono protestate tasse e ripetibili.

Motivazioni a sostegno del ricorso

In generale il Comune ritiene che l'interesse pubblico del provvedimento non è stato adeguatamente motivato, che le giustificazioni a supporto del grado di consolidamento Da sono sbrigative e che sono quindi necessari ulteriori approfondimenti. In particolare:

- a) le previsioni di fabbisogno futuro in volume di deposito per materiali inerti non tiene conto della diminuzione della loro produzione a causa dell'applicazione dell'**Ordinanza federale sulle abitazioni secondarie** (e della futura legge in discussione presso le camere federali) che, in un comprensorio come il Locarnese, ricco di Comuni che superano la soglia del 20% stabilita nell'art. 75b della Costituzione federale, determinerà un rallentamento dell'attività edile. Parimenti è necessario considerare anche l'inasprimento delle condizioni d'accesso al credito di costruzione messo in atto dagli istituti di credito;
- b) il CdS non spiega perché nel comprensorio del Locarnese non sussistono alternative valide alla discarica di Avegno-Gordevio;
- c) non si tiene conto dei conflitti con i contenuti del **PR comunale** depositato presso il CdS per approvazione, e nemmeno di quelli vigenti risalenti al PR del 1986 che prevede una zona per attrezzature d'interesse pubblico con contenuti ludici e ricreativi;
- d) non è stato sufficientemente valutato l'**impatto paesaggistico**. La necessità di sopraelevazione della discarica finita è una chiara premessa a ripercussioni invasive sul territorio:
 - rispetto al vicino nucleo dei grotti che verrebbe schiacciato e nascosto dall'imponenza della discarica perdendo la sua capacità di dialogare col paesaggio e il suo ruolo di porta d'entrata a Gordevio;
 - rispetto alla perdita dell'interessante prospettiva e della profondità verso il fondo valle che caratterizzano l'entrata a Gordevio.

8.1.2 Comune di Personico

Sintesi delle richieste

Oggetto del ricorso è la discarica di Personico e Pollegio In Bassa, tappa 3 (Da), per la quale il Comune di Personico chiede:

- l'adeguamento della capacità volumetrica indicativa da 150'000 m³ (come segnalato nella scheda V7 adottata) a 110'000 m³;
- il completamento della tappa 1 tramite un nuovo deposito a sud della stessa, da inserire nella scheda V7 con il grado di consolidamento Da e una capacità indicativa di 140'000 m³.

Motivazioni a sostegno del ricorso

- a) il ricorso è colto come occasione per precisare la volumetria sulla base di progetti dettagliati;
- b) il Comune di Personico sostiene l'ampliamento della tappa 1 della discarica In Bassa sin dalla procedura di consultazione delle proposte di modifiche della scheda V7 avvenuta nel 2012 (vedere capitolo 2), nell'ambito della quale aveva appunto inoltrato un'osservazione che andava nel senso di completare ulteriormente la tappa 1. Citando una parte del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* che ha accompagnato la successiva adozione da parte del CdS e pubblicazione delle suddette modifiche (documento D), il Comune di Personico si era convinto che la sua richiesta era stata esaudita. Con gli adattamenti ora adottati e pubblicati il Comune constata per contro che non è così, per questo motivo inoltra ricorso a titolo prudenziale.
- c) la proposta di ampliamento della tappa 1 si situerebbe su una cava la cui attività estrattiva si è interrotta alla fine del 2013 a causa del non rinnovo dell'affitto fra Patriziato e cavista. Il Comune di Personico intende dunque eseguire una sistemazione territoriale, colmando la cavità tramite una discarica. In questo senso ha anche trasmesso delle osservazioni alla scheda V8 Cave posta in consultazione parallelamente alla pubblicazione delle schede V6 e V7, osservazioni che chiedono appunto che nell'ambito della scheda V8 venga stralciato il comparto estrattivo di Personico nella zona In Bassa e sostituito con un'area di deposito inerti. Il Comune Personico annuncia inoltre che a breve presenterà al DT per esame preliminare una variante del suo PR che codifica la proposta avanzata col ricorso (colmataggio della cava tramite discarica con sistemazione finale a zona agricola).

8.1.3 Comune di Origlio

Sintesi delle richieste

Oggetto del ricorso è la discarica di Ponte Capriasca e Torricella-Taverne in località Crevogno (Ri), per la quale il Comune di Origlio chiede lo stralcio definitivo dalla scheda V7.

Motivazioni a sostegno del ricorso

- a) le condizioni di accessibilità alla discarica dalla strada cantonale in salita da Taverne-Torricella o scendendo da Origlio non sono adeguate: il calibro è limitato rispetto al prospettato aumento del traffico (è richiamato il caso di Petasio che provoca il transito giornaliero di circa 350 autocarri), l'incrocio nel nucleo di Origlio è difficoltoso, la

pericolosità del traffico – già oggi elevata a causa del transito di 6'000 veicoli giornalieri secondo un rilievo comunale – sarebbe ulteriormente peggiorata;

- b) manca uno studio preliminare sull'impatto fonico-ambientale generato dal traffico e dalle polveri causati dalla discarica;
- c) la zona è caratterizzata da elementi ambientali pregiati da conservare e si trova vicino alla zona residenziale;
- d) non è adeguatamente considerata la possibilità di incrementare il riciclaggio e l'esportazione del materiale di scavo nelle cave delle provincie di Como e Varese.

8.1.4 Comune di Ponte Capriasca

Sintesi delle richieste

Oggetto del ricorso è la discarica di Ponte Capriasca e Torricella-Taverne, località Crevogno (Ri), alla quale il Comune di Ponte Capriasca si oppone.

Il Comune si dice tuttavia disponibile ad entrare in discussione per una eventuale discarica nella valle.

Motivazioni a sostegno del ricorso

La discarica coprirebbe una vasta area pregiata utilizzata dalla popolazione per manifestazioni ricreative.

8.2 Osservazioni del Consiglio di Stato

8.2.1 Comune di Avegno-Gordevio

Ad a)

Le previsioni del fabbisogno futuro in volume per discariche non tiene conto del rallentamento dell'attività edile causata dalle limitazioni legislative in materia di abitazioni secondarie e dalle restrizioni d'accesso al credito di costruzione

Le giustificazioni del fabbisogno futuro in volume di deposito di inerti sono illustrate nel capitolo 2.3 del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* che ha accompagnato l'adozione e la pubblicazione della scheda V7 (documento I).

In buona sostanza i volumi di deposito degli ultimi 5/6 anni sono stati estesi per i prossimi 20 anni e ridotti nell'ottica di incrementare il tasso di riciclaggio dall'attuale 50% al 70% (grazie ai centri logistici pianificati nella scheda V6) per ridurre appunto – nel limite del possibile – la necessità di nuove discariche.

Si tratta di una stima prudenziale, suddivisa per regioni in base al relativo numero di abitanti, e considerata come quadro di riferimento quantitativo generale per la ricerca di ubicazioni atte ad ospitare nuove discariche. Un altro elemento di base è rappresentato da un'adeguata distribuzione territoriale, in modo che ad ogni regione sia garantito un minimo di volume in deposito e siano limitati i trasporti fra regioni.

L'*Ordinanza federale sulle abitazioni secondarie* (entrata in vigore il 1° gennaio 2013) pone delle restrizioni per i Comuni che superano la soglia del 20% di residenze secondarie rispetto al loro parco abitazioni. Praticamente tutti i Comuni del Locarnese, a parte alcune eccezioni, superano tale soglia.

Tuttavia l'ordinanza prevede **diverse eccezioni** al divieto di realizzare nuove residenze secondarie: è ancora possibile il cambiamento di destinazione delle abitazioni primarie esistenti prima della votazione popolare, nonché delle strutture alberghiere se sono sfruttate a scopi turistici qualificati. È inoltre ammessa la costruzione di nuove residenze secondarie purché le stesse vengano offerte durevolmente sul mercato. Le limitazioni non si applicano poi ai rustici ticinesi.

Il **disegno di legge** federale attualmente in discussione al Parlamento aggiunge nuove eccezioni: sono possibili la trasformazione di monumenti storici e l'ampliamento di residenze primarie; le strutture ricettive sono autorizzate a costruire residenze secondarie come supporto all'attività alberghiera; è inoltre concessa la sospensione della limitazione d'uso in certi casi particolari.

Non è escluso che si presenti un certo rallentamento dell'attività edilizia a causa della limitazione della costruzione di residenze secondarie, lo afferma anche il Credit Suisse nel suo rapporto annuale 2013 sul mercato immobiliare. Ma proprio a causa delle numerosi eccezioni previste da ordinanza e legge, risulta particolarmente difficile definirne esattamente l'entità. D'altra parte si ipotizza la ripresa dell'edilizia primaria ed un certo rilancio dell'attrattiva delle regioni periferiche agli occhi delle giovani famiglie¹³.

È incerto anche l'effetto delle nuove misure per inasprire l'**accesso al credito ipotecario** introdotte il 1° settembre 2014 dagli istituti di credito. Si tratta essenzialmente della diminuzione del periodo d'ammortamento che potrebbe agire come deterrente per il breve termine, ma non sembra provocare delle modifiche strutturali¹⁴.

Non bisogna inoltre perdere di vista il fatto che si sta parlando di una discarica di piccole dimensioni – circa 150'000 m³ su 30'000 m² – che potrà essere funzionale in particolare per il fabbisogno della popolazione abitante in valle. A titolo d'esempio si cita la discarica di Torre (120'000 - 140'000 m³) gestita dal Comune di Blenio. Secondo le prognosi di sviluppo demografico al 2033 elaborate nell'ambito dei lavori d'allestimento del Programma d'agglomerato del Locarnese di terza generazione, il comparto territoriale di riferimento della discarica potrebbe conoscere un incremento generale della popolazione di circa un migliaio di abitanti fino al 2030 (816 dal 1990 al 2012), con particolari picchi nella zona della bassa valle Maggia.

Ad b)

Manca una spiegazione su possibili alternative valide nel comprensorio del Locarnese

Il *Rapporto esplicativo* (documento F) e lo studio di base (documento L) che hanno accompagnato le proposte di modifiche della scheda V7 poste in consultazione durante l'estate del 2013 (vedere capitolo 2) illustrano in maniera esaustiva l'articolato metodo utilizzato per individuare potenziali ubicazioni per nuove discariche su tutto il territorio cantonale.

Per i dettagli si rimanda ai documenti citati. Di seguito è per contro riportato uno stralcio del *Rapporto esplicativo* (pag. 4 e 5).

“Alla stima del fabbisogno in volume di deposito per i prossimi 20 anni a livello comprensoriale, nello studio di base fa seguito la ricerca di siti per nuove discariche attraverso un procedimento a tappe sintetizzato di seguito:

- *ricerca preliminare di siti idonei attraverso documenti cartografici, sulla base di una serie di criteri tecnici di ordine generale (volume minimo, altitudine, accessibilità, conflitti pianificatori evidenti, zona forestale preferita a quella agricola, posizione, depositi già esistenti);*

¹³Michelle Cappelletti, *Spazi di manovra per i proprietari*, Ticino Management, 17 luglio 2013.

¹⁴Ignazio Bonoli, *Un freno delle banche al credito ipotecario*, Azione, 7 luglio 2014.

- *esecuzione di sopralluoghi per verificare i risultati della ricerca preliminare e abbandono dei siti per i quali sono constatati sul posto manifeste difficoltà tecnico-costruttive, insanabili conflitti con elementi naturalistici e ambientali o altre attività non riscontrabili dall'analisi cartografica. Da questa fase scaturiscono 44 siti potenziali;*
- *determinazione di una serie di criteri di esclusione e di valutazione con relativo peso e analisi multi-criteri dei 44 siti potenziali con attribuzione dei punteggi per ogni criterio (protezione acque, fauna e protezione della natura, paesaggio, foreste, agricoltura, pericoli naturali, geologia e geotecnica, traffico e accessi stradali, pianificazione del territorio e conflitti con zone sensibili, caratteristiche tecniche, vicinanza con impianti di lavorazione e riciclaggio degli inerti, conflitti/sinergie con attività estrattive);*
- *esclusione di 16 siti potenziali a causa di conflitti insanabili con i criteri enumerati sopra;*
- *determinazione, grazie all'analisi multi-criteri, di 12 siti necessari e 16 siti di riserva: i primi sono quelli con la valutazione più alta che permettono di coprire il fabbisogno dei rispettivi comprensori, i secondi hanno una valutazione minore e rappresentano un surplus.”*

Questo modo di procedere ha individuato per la regione del Locarnese **tre possibili ubicazioni**: quella ad Avegno-Gordevio e ulteriori due a Losone, in zona silo della Melezza e in zona Zandone.

Già nell'ambito dell'elaborazione delle proposte di modifiche della scheda V7 poi poste in consultazione durante l'estate del 2013, il CdS ha deciso di non considerare l'ubicazione del silo della Melezza a causa dei forti conflitti con un insieme di elementi di portata federale (paesaggio IFP oggetto 1806 Ponte Brolla, riserva naturale d'importanza nazionale Piano d'Arbigo) e cantonale (parco naturale di Arcegno, porta d'entrata al futuro parco nazionale, vincolo di PD per la realizzazione di uno stand d'importanza regionale).

L'ubicazione dello Zandone è stata molto criticata nell'ambito della consultazione, nella quale sono emerse le criticità già conosciute che avevano spinto il CdS a proporre la discarica soltanto in Ip: vicinanza con attività industriali sensibili, comparto urbano molto trafficato, IFP 1806 di Ponte Brolla, progetto di Parco nazionale, progetto selvicolturale. Tale ubicazione è quindi stata abbandonata.

La scheda V7 contempla invero altre due discariche consolidate col grado Da, che tuttavia hanno delle caratteristiche che non le rendono potenzialmente attivabili a breve-medio termine. L'ubicazione di Cevio 2 (Boschetto) è ancora adibita all'estrazione e la proposta di scheda V8 Cave posta in consultazione parallelamente alla pubblicazione delle schede V6 e V7 ne garantisce lo sfruttamento ancora per cinque anni come minimo. La discarica di Gordola Selvatica, in entrata della Valle Verzasca, non è facilmente accessibile e si profila il suo sfruttamento soprattutto come deposito del materiale estratto dal bacino idroelettrico.

Secondo il *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento I, capitolo 3.3.2.1), il fabbisogno in volume da adibire a discarica nel Locarnese per i prossimi 20 anni ammonta a circa 1'100'000 m³. Ammettendo la teoria del ricorrente secondo la quale le restrizioni giuridiche in materia di abitazioni secondarie diminuirebbero l'attività edile, si potrebbe ipotizzare una riduzione di tale fabbisogno del 20% (che rappresenta un'eventualità teorica estrema) e quindi un fabbisogno di 880'000 m³. Grazie al potenziale volume residuo della discarica di Quartino (290'000 m³), a fine 2013 il fabbisogno si attestava a 590'000 m³. Senza poter contare sulle discariche a Cevio e a Gordola per i motivi illustrati sopra, la discarica di Avegno-Gordevio rappresenta l'unica possibilità fattibile a breve termine per uno smaltimento regionale degli inerti prodotti dal Locarnese, coprendone tuttavia soltanto una parte.

Da quanto esposto sopra non si può che dedurre che l'iter che ha portato all'introduzione della discarica di Avegno-Gordevio nella scheda V7 è stato articolato, approfondito e la ponderazione degli interessi ampia e trasparente.

Ad c)

La discarica è conflittuale con i contenuti del PR di Avegno-Gordevio, sia quello in vigore, sia quello in attesa di approvazione da parte del CdS

In breve, entrambi gli atti pianificatori prevedono, per l'area in questione, contenuti d'interesse pubblico: spazi ludici e ricreativi il PR in vigore; piazza di compostaggio, area per l'atterraggio degli elicotteri e area ricreativa per il PR adottato dal legislativo comunale ed in corso di esame ed approvazione da parte del CdS.

I vincoli previsti dal nuovo PR consolidano quanto realizzato con la sistemazione finale della discarica chiusa nel 2009. È possibile ripetere lo stesso modus operandi con la discarica prevista dalla scheda V7: eseguire una variante di PR (eventualmente un PUC da parte del Cantone) per consolidare la destinazione a discarica, definendo già preliminarmente la sistemazione finale con le funzioni d'interesse pubblico previste attualmente. Considerate le sue ridotte dimensioni la discarica potrebbe durare 3/4 anni, periodo durante il quale bisognerebbe trovare una soluzione temporanea sia per il compostaggio che per l'area di atterraggio degli elicotteri. Per il primo potrebbe essere riservato uno spazio apposito nell'area della discarica. La seconda può momentaneamente essere compensata facendo capo alle aree di Maggia, Avegno e Someo.

Ad d)

Manca la valutazione degli impatti paesaggistici, in particolare per quanto riguarda il vicino nucleo dei grotti e la conformazione generale dello spazio di fondovalle

Per rispondere alla censura appare utile chiarire ancora una volta il ruolo del PD. Si tratta di uno strumento strategico, destinato ad individuare le condizioni-quadro generali per la localizzazione delle misure – nel caso specifico delle discariche –, e a verificare che vi siano i presupposti per un loro insediamento nel territorio che sia coordinato con altre funzioni e componenti territoriali. In particolare si tratta di verificare che non vi siano conflitti a scala federale, cantonale e regionale. Se tali conflitti non sussistono o sono stati appianati, le misure possono essere considerate come coordinate (Da) come per il caso della discarica di Avegno-Gordevio. Passato lo "step" del PD, spetta poi alla pianificazione locale (PR o PUC) stabilire la conformazione delle discariche e le misure di sistemazione, compensazione o valorizzazione, commisurate alle particolarità delle singole ubicazioni.

Questa impostazione è chiaramente espressa nella scheda V7, in particolare attraverso il punto 3.3 *Indicazioni per la pianificazione delle utilizzazioni* e l'Allegato 1 *Elenco delle discariche e indicazioni pianificatorie e progettuali* (documento G). Inoltre è rafforzata dalla presentazione di uno specifico messaggio con la richiesta di un credito per eseguire gli studi necessari per allestire la pianificazione locale, prendendo in conto e risolvendo problematiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche (vedere capitolo 4).

Alla luce di quanto spiegato sopra la discarica di Avegno-Gordevio appare sia adeguatamente consolidata a livello di PD (meritando quindi il grado di consolidamento Da) sia gestibile, dal profilo paesaggistico nell'ambito della pianificazione locale. Infatti:

- la zona golenale d'interesse nazionale del fiume Maggia non sarà toccata dalla discarica grazie ad un dimensionamento entro il ciglio superiore della scarpata sia del fiume Maggia che del riale Villa;
- il nucleo dei grotti non è un bene culturale protetto a livello cantonale;

- il nucleo di Gordevio non è incluso nell’inventario federale dei siti protetti ISOS;
- la conformazione finale della discarica è determinata fundamentalmente dall’area della discarica già terminata, dalla strada cantonale e dai due corsi d’acqua. Con una superficie di circa 30'000 m² ed un volume utile stimato a circa 150'000 m³ si prospetta una sopraelevazione di circa 5 m. Le modalità di sistemazione ed integrazione nel paesaggio del fondovalle con un occhio attento al vicino nucleo dei grotti possono essere gestite attraverso la pianificazione locale.

La presa in conto degli interventi di compensazione delle tappe precedenti (discarica già ultimata nel 2009), la presenza della zona golenale d’importanza nazionale, il rispetto dei due corsi d’acqua presenti nel comparto, l’inserimento paesaggistico adeguato sono tutti elementi citati nell’Allegato 1 della scheda V7 come fattori da considerare nell’elaborazione del progetto e della pianificazione locale della discarica.

Conclusioni

Considerate le osservazioni che precedono, il CdS propone di **respingere** il ricorso del Comune di Avegno-Gordevio che chiede l’attribuzione del grado di consolidamento Ri alla discarica di Avegno-Gordevio Pieccio (Da) della scheda V7.

8.2.2 Comune di Personico

Considerazioni d’ordine formale

La discarica di Personico e Pollegio In Bassa (tappa 3) è stata consolidata nella scheda V7 con una procedura anteriore rispetto a quella che è interessata dai ricorsi trattati dal presente messaggio. Più precisamente si tratta degli adattamenti relativi alla Riviera e bassa/media Leventina adottati dal CdS il 10 ottobre 2012 (documenti C e D) e cresciuti in giudicato nel mese di gennaio 2013 senza ricorsi (vedere capitolo 2).

Conseguentemente, la discarica di Personico e Pollegio In Bassa (tappa 3), non facendo parte degli adattamenti della scheda V7 adottati e pubblicati dal 30 giugno al 1° settembre 2014, non potrebbe essere oggetto di ricorso.

A mente del CdS la **questione della ricevibilità in ordine del ricorso può rimanere aperta** e demandata a codesto lodevole Gran Consiglio. Vi sono infatti sufficienti motivi di merito per, come si vedrà in seguito, respingere il ricorso.

Considerazioni di merito

Ad a)

La volumetria della tappa 3 va adeguata da 150'000 m³ a 110'000 m³

La scheda V7 è strutturata in modo tale da lasciare agli studi (progetti preliminari) ed alle pianificazioni successive (PR o PUC) un certo margine di manovra nella definizione precisa della volumetria delle discariche. Infatti è chiaramente esplicitato nella scheda che la **capacità volumetrica attribuita ad ogni discarica è indicativa** (vedere punto 3.1 della scheda V7, documento G).

Grazie a questa impostazione, che non condiziona le volumetrie delle discariche risultanti da studi, analisi, progettazioni successive al PD, non appare necessario modificare la scheda V7, anche alla luce del fatto che nell’ambito del suo ricorso il Comune di Personico non giustifica con motivazioni tecniche la sua richiesta relativa alla tappa 3, concentrandosi essenzialmente sulla proposta di completamento della tappa 1.

Ad b)

La richiesta di completamento della tappa 1 sembrava essere stata accettata dal CdS nell'ambito della procedura di adattamenti della scheda V7 avvenuta nel corso del 2012

L'interesse del Comune di Personico e dei Patriziati di Personico e di Pollegio per un'ulteriore area di deposito a sud della tappa 1 (per riempire la cava) si era effettivamente manifestata già nell'ambito della consultazione degli adattamenti della scheda V7 relativi alla ricerca di nuove discariche per la Riviera e la bassa/media Leventina, avvenuta dal 7 febbraio all'8 marzo 2012 (vedere capitolo 2).

La proposta avanzata da Comune e Patriziati non è tuttavia stata ritenuta da parte del CdS con le seguenti motivazioni tratte dal *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* (documento D, capitolo 12, pagina 12) che ha accompagnato l'adozione e la pubblicazione dei suddetti adattamenti dall'11 novembre al 12 dicembre 2012.

“La zona proposta risulta attualmente sfruttata a livello estrattivo. Allo stato attuale risulta alquanto difficile stimare in che misura (volumetria, tempistica) l'attività estrattiva proseguirà. Di conseguenza è ancor più difficoltoso pianificare la realizzazione di una discarica che a livello temporale, così come a livello planimetrico e di volumetrie, è subordinata a quanto realizzato attraverso l'attività estrattiva”.

Contro tale decisione non sono stati interposti ricorsi e gli adattamenti relativi alle discariche per la Riviera e la bassa/media Leventina sono entrati in vigore nel mese di gennaio 2013.

Ad c)

La proposta di nuova discarica verrebbe a colmare il vuoto lasciato dall'interruzione dell'attività estrattiva

Prima di entrare nel merito della richiesta appare utile fornire alcune informazioni sulla scheda **V8 Cave** del PD.

In concomitanza con la pubblicazione delle schede V6 e V7, è stata posta in consultazione la scheda V8 Cave dal 30 giugno al 30 settembre 2014. Con questa scheda il CdS intende porre le basi pianificatorie cantonali per sostenere e consolidare l'attività estrattiva, individuando – sulla scorta di diversi studi di base – i comparti adeguati per la continuazione e lo sviluppo di tale attività. Secondo i dati geologici e ambientali degli studi di base, il comparto sud di Personico (nel quale si trova la cava proposta come nuova discarica dal ricorrente) possiede le caratteristiche per essere sfruttato ancora a medio termine (15–20 anni) e come tale è proposto nel progetto di scheda V8 posto in consultazione.

Con la proposta del Comune di Personico si pone la questione del confronto fra due tematiche/politiche di valenza cantonale: quella del deposito di inerti da una parte, e quella dell'attività estrattiva dall'altra.

Il CdS ritiene che la soluzione a questo confronto debba avvenire attraverso una ponderazione degli interessi che prenda in conto il più ampio ventaglio possibile di elementi e che, nell'ambito della presente procedura di decisione sui ricorsi pervenuti contro la scheda V7, tale ponderazione non sia ancora possibile. Infatti:

- non è ancora terminata la procedura di approvazione della scheda V8 Cave che deve passare attraverso la valutazione delle diverse osservazioni pervenute durante la consultazione, il consolidamento dei contenuti della scheda – eventualmente attraverso ulteriori approfondimenti tecnici – ed, eventuali ricorsi. Il destino del comparto estrattivo a sud della tappa 1 della discarica di Personico e Pollegio In Bassa non è quindi ancora stabilito, anche se evidentemente, non si potrà fare astrazione dalla situazione delicata

che si è venuta a creare con i Patriziati di Personico e Pollegio non intenzionati a rinnovare il contratto d'affitto e il Comune di Personico che presenterà una proposta di adeguamento del PR che va nella direzione di chiudere la cava in questione e ricostituire il pendio a superfici agricole. Il CdS conta di poter adottare la scheda V8 entro la fine del 2015;

- l'inserimento nella scheda V7 di una nuova discarica con le dimensioni proposte dal Comune di Personico (in una regione che non ne avrebbe bisogno in quanto caratterizzata da sufficienti depositi per inerti) è opportuno che avvenga tramite la procedura completa di adattamento della scheda V7. Con ciò s'intende dapprima la pubblica consultazione (con la presentazione di un minimo studio che presenti ubicazione precisa, caratteristiche, superficie e volume della proposta di discarica), la valutazione delle eventuali osservazioni, l'adozione da parte del Consiglio di Stato e gli eventuali ricorsi al Gran Consiglio.

Conclusioni

Per i motivi esposti sopra il Consiglio di Stato propone a codesto lodevole Gran Consiglio di **respingere**, per lo meno in questa sede, il ricorso e la proposta del Comune di Personico, tenendo presente che:

- se i lavori d'affinamento della scheda V8 Cave porteranno all'abbandono – totale o parziale – del comparto estrattivo sud di Personico, si potrà procedere ad un futuro adattamento della V7 inserendovi la proposta del Comune di Personico;
- se i lavori di affinamento della scheda V8 Cave porteranno alla conferma del comparto estrattivo sud di Personico, il Comune di Personico potrà interporre ricorso (in caso di grado di consolidamento Da), e codesto lodevole Gran Consiglio potrà esprimersi nuovamente sulla questione.

8.2.3 Comune di Origlio

Considerazioni d'ordine formale

Ai sensi dell'art. 13 Lst solo le misure (schede o piani) col grado di consolidamento Da possono essere impugnate di fronte al Gran Consiglio. Il ricorso è da considerare dunque **irricevibile**, poiché diretto verso una misura col grado di consolidamento Ri.

Il CdS ritiene tuttavia utile entrare nel merito delle censure ricorsuali per chiarire e ribadire la strategia cantonale in materia di smaltimento dei rifiuti edili (scheda V7) e approvvigionamento in materiali inerti (scheda V6).

Considerazioni di merito

Prima di entrare nel merito delle singole censure ricorsuali appare utile sintetizzare le difficoltà con le quali il territorio ticinese si trova confrontato in materia di smaltimento dei rifiuti edili e la strategia cantonale che il CdS propone con le schede V6 e V7 per fare fronte a questa situazione, considerando pure le legittime preoccupazioni della popolazione, delle associazioni e dei Comuni. Dati e spiegazioni più dettagliate sono reperibili nei due rapporti sulla consultazione ed esplicativi che hanno accompagnato l'adozione e la pubblicazione delle schede V6 e V7 (documenti H e I).

Il CdS intende raggiungere l'obiettivo di incrementare il tasso di riciclaggio dei rifiuti edili dall'attuale 50% al 70% nell'orizzonte dei prossimi 20 anni, da una parte per diminuire il fabbisogno in discariche, dall'altra per sfruttare i rifiuti edili come risorsa per la produzione di materiale inerte secondario (aggregati per calcestruzzi e per miscele bituminose),

diminuendo conseguentemente il ricorso a fonti esterne (Italia e Svizzera interna) o indigene limitate (estrazione dai corsi d'acqua).

A questo scopo la scheda V6 prevede la pianificazione di quattro centri logistici d'importanza cantonale per il riciclaggio e la gestione integrata dei materiali inerti. Per le ubicazioni di Arbedo-Castione e Cadenazzo sono già in corso i primi passi necessari per la pianificazione dei centri, grazie anche alla collaborazione dei Comuni coinvolti. Per il centro di Monteceneri Sigirino, malgrado la presenza di infrastrutture adatte ad accogliere tale attività, bisognerà dapprima terminare la procedura di consolidamento pianificatorio (vedere ricorso dei Comuni di Monteceneri e Mezzovico Vira).

L'incremento del riciclaggio non significa però automaticamente la cancellazione della necessità di nuove discariche. Attraverso un metodo tecnico piuttosto articolato esplicitato nello studio di base che ha rappresentato il fondamento per le proposte di adattamento della scheda V7 (documento L) sono state individuate delle ubicazioni per nuove discariche.

Considerata la complessità del territorio ticinese e la comprensibile resistenza di popolazione ed Enti locali, poche discariche hanno potuto essere inserite nella scheda V7 col grado di consolidamento Da, pronte quindi per poter essere pianificate e aperte a breve termine. Per garantire una pianificazione a medio-lungo termine, in particolare in quelle regioni con un forte deficit di volume di deposito come il Luganese, la scheda V7 contempla pure delle discariche in Ri o Ip che per essere consolidate necessitano degli studi e degli approfondimenti specifici, da una parte, per appianare eventuali conflitti con altri elementi presenti sul territorio e, dall'altra, per rispondere alle richieste di garanzie in termini di impatti ambientali sollevate da popolazione e enti locali. Tali elementi sono esplicitati in tutta trasparenza per ogni singola discarica nell'Allegato 1 della scheda V7 (documento G).

Per poter elaborare i suddetti studi e gli approfondimenti specifici, il CdS chiederà un credito tramite uno specifico messaggio governativo (capitolo 4). È soprattutto nell'ambito di tali studi che possono essere fornite le risposte alle questioni relative agli impatti paesaggistici ed ambientali, nonché le possibili misure di protezione, compensazione e valorizzazione/miglioramento in risposta alle preoccupazioni di popolazione ed Enti locali.

Non da ultimo è da ricordare il ruolo strategico del PD, che secondo la legislazione in materia di pianificazione del territorio, è chiamato a verificare le condizioni-quadro di fattibilità delle discariche e a coordinarle con altri elementi territoriali d'ordine federale, cantonale e regionale, demandando, in base al principio della sussidiarietà, alla pianificazione locale la definizione dettagliata della conformazione e della gestione degli impatti.

Ad a), b), c)

L'accesso veicolare è inadeguato e manca uno studio preliminare sull'impatto fonico del traffico e sulle polveri causati dalla discarica

La discarica di Crevogno è stata proposta in fase di consultazione durante l'estate 2013 con una volumetria di 500'000 m³ (documento E) ed è stata fortemente ridimensionata nell'ambito dell'adozione (100'000–200'000 m³) proprio per tenere conto delle osservazioni inoltrate, che in parte coincidono con il ricorso di Origlio. Una discarica così piccola e con una durata limitata (circa 3/4 anni) provoca impatti contenuti e non certo paragonabili a quello della discarica di Petasio che è quasi 20 volte più ampia.

Le preoccupazioni del Comune di Origlio sono state debitamente considerate anche alla luce del fatto che la discarica è stata adottata col grado di consolidamento Ri, il che

significa che la stessa sarà soggetta a quegli studi evocati in entrata proprio per verificare gli aspetti sollevati dal ricorrente:

- può essere adottato un **comparto di riferimento limitato** (area da cui giungono gli inerti), nonché misure fiancheggiatrici per aumentare la sicurezza della viabilità e facilitare l'incrocio;
- possono essere studiate misure pianificatorie, tecniche e/o gestionali per limitare gli impatti fonici e ambientali sugli insediamenti e per permettere la coabitazione con il centro di compostaggio sovra comunale, allo scopo di migliorare l'attuale situazione poco gradevole;
- possono essere adeguatamente considerati gli specifici contenuti paesaggistici e naturalistici del comparto, tra cui le zone agricole, il corridoio faunistico e l'area di svago.

Ad d)

Non è stato considerato l'incremento del riciclaggio e l'esportazione in Italia

Come illustrato nella premessa alle osservazioni sul ricorso di Origlio, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la strategia cantonale di smaltimento degli inerti si basa sulla volontà di incrementare il tasso di riciclaggio dal 50% attuale al 70% nell'arco di circa 20 anni attraverso i centri logistici pianificati nella scheda V6.

Malgrado ciò vi sarà ancora bisogno in futuro di smaltire una parte dei rifiuti edili in discarica, in particolare nel Luganese. L'inserimento di ubicazioni che dal profilo territoriale non sono ancora completamente consolidate, ma presentano presupposti interessanti, come quella di Crevogno, permette di fornire alla strategia cantonale una visione a lungo termine, evitare continui cambiamenti del PD e coinvolgere le autorità locali nelle verifiche di ordine tecnico.

Il CdS è cosciente delle potenzialità offerte dall'esportazione del materiale di scavo nelle cave del Nord Italia ed ha adottato la scheda V7 con l'esplicito obiettivo di stabilire accordi di programma transfrontalieri a medio-lungo termine per garantire l'esportazione di materiale di scavo non inquinato, coordinandola con l'importazione di inerti primari (documento G, *Indirizzo 2.1.3 b e Compito 4.1*).

L'esportazione di materiale di scavo non inquinato avviene già da un paio di anni con l'accordo dell'UFAM e dal 6 maggio 2014 l'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati ha ottenuto la delega dell'UFAM per gestire a livello cantonale (quindi più efficacemente) le pratiche necessarie (Allegato 3). Nel Mendrisiotto sono già attive due ditte e sono attualmente all'esame dei servizi del DT altre richieste di ditte interessate a eseguire tale attività. Inoltre si trova in fase di ratifica finale un **Accordo di coordinamento transfrontaliero per la gestione dei materiali inerti fra il Cantone Ticino e la Regione Lombardia** (Allegato 2). Al momento della redazione del presente messaggio si attende il benestare da parte dell'Ufficio competente presso le Relazioni internazionali di Roma.

Tuttavia bisogna essere coscienti che l'esportazione di materiale di scavo in Nord Italia non rappresenta un'alternativa alla formazione di discariche in Ticino, ma solo uno strumento per ridurre la necessità. Si prevede infatti che attraverso questo sistema potranno essere smaltiti circa 100'000 m³ all'anno.

I principali fattori limitanti sono i trasporti (dai costi eccessivi se troppo lunghi) e la qualità del materiale di scavo, che deve essere ineccepibile per poter effettuare il deposito in cava con obiettivi di ripristino.

8.2.4 Comune di Ponte Capriasca

Considerazioni d'ordine formale

Ai sensi dell'art. 13 Lst solo le misure (schede o piani) col grado di consolidamento Da possono essere impugnate di fronte al Gran Consiglio. Il ricorso è da considerare dunque **irricevibile**, poiché diretto verso una misura col grado di consolidamento Ri.

Il CdS ritiene tuttavia utile entrare nel merito delle censure ricorsuali per chiarire e ribadire la strategia cantonale in materia di smaltimento dei rifiuti edili (scheda V7) e approvvigionamento in materiali inerti (scheda V6).

Considerazioni di merito

Sono richiamate integralmente le considerazioni generali espresse in entrata alle osservazioni sul ricorso del Comune di Origlio in merito alla strategia cantonale in materia di smaltimento dei rifiuti edili (scheda V7) e approvvigionamento in materiali inerti (scheda V6).

In particolare si fa riferimento alla necessità di prevedere anche discariche col grado di consolidamento Ri o Ip da consolidare a medio-lungo termine attraverso gli studi e gli approfondimenti da finanziare tramite uno specifico messaggio (capitolo 4).

Nel merito del ricorso il CdS esprime le considerazioni che seguono.

Nell'ambito della consultazione delle proposte di adattamenti della scheda V7 avvenuta durante l'estate 2013, il Comune di Ponte Capriasca si era espresso negativamente sulla proposta di discarica in località Crevogno, manifestando tuttavia la sua disponibilità a valutare una variante con minore impatto e maggiore rispetto per il territorio (vedere *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, documento I, capitolo 3.3.3.7, pagina 45).

Il CdS ha considerato le osservazioni di Ponte Capriasca ed ha adottato la discarica con una volumetria più che dimezzata (100'000–200'000 m³ invece di 500'000 m³) e con il grado di consolidamento Ri che presuppone ulteriori studi e verifiche d'ordine territoriale e ambientale prima del suo consolidamento in Da. Il ricorso è dunque difficile da comprendere.

Giova inoltre fornire alcune precisazioni sulle caratteristiche del comparto oggetto della proposta di discarica che a detta del ricorrente sarebbe "pregiato". Oltre al centro regionale di compostaggio – sprovvisto di consolidamento pianificatorio, con conseguenti difficoltà nel mettere in atto i provvedimenti necessari per arginarne gli effetti molesti – vi si trovano diverse discariche e dei depositi abusivi. Una parte del comparto individuato è per contro effettivamente utilizzato per manifestazioni ricreative di vario genere.

Una discarica di ridotte dimensioni come quella proposta a Crevogno avrebbe una durata di vita di circa 3/4 anni, periodo in cui si dovrebbe rinunciare all'area ricreativa o per lo meno trovare una soluzione provvisoria alternativa che – considerata la disponibilità di aree boscate interessanti nella regione – non dovrebbe essere problematico reperire.

È tuttavia anche vero che la pianificazione della conformazione finale della discarica può e deve prevedere il miglioramento della situazione attuale, non solo per quanto riguarda gli aspetti già enunciati nell'ambito delle osservazioni al ricorso di Origlio (corridoio faunistico e aree agricole), ma anche relativamente alla sistemazione di una nuova area ricreativa e alla messa in regola dell'impianto di compostaggio ed, eventualmente di biogas, d'importanza sovra comunale previsto nel PGR capitolo G *Rifiuti organici*.

Questi aspetti possono essere analizzati e risolti nell'ambito degli studi per il consolidamento della discarica da Ri a Da e in seguito regolamentati nell'ambito della pianificazione locale (PR o PUC).

9. PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Sulla base di quanto precede, riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in corso di procedura, invitiamo codesto Gran Consiglio a voler decidere:

- il ricorso del 15 settembre 2014 del Comune di Monteceneri in merito alla scheda V7 (discariche di Monteceneri Rivera e Monteceneri Sigirino) è irricevibile;
- il ricorso del 15 settembre 2014 del Comune di Monteceneri in merito alla scheda V6 (centro logistico di Monteceneri Sigirino), è respinto;
- il ricorso del 15 settembre 2014 del Comune di Mezzovico-Vira in merito alla scheda V7 (discariche di Monteceneri Rivera e Monteceneri Sigirino) è irricevibile;
- il ricorso del 15 settembre 2014 del Comune di Mezzovico-Vira in merito alla scheda V6 (centro logistico di Monteceneri Sigirino), è respinto;
- il ricorso del 16 settembre 2014 della ditta Inerti Valsain SA in merito alla scheda V6 (giacimento di inerti pregiati di S. Antonio e Pianezzo), è irricevibile;
- il ricorso del 16 settembre del Comune di S. Antonio in merito alla scheda V6 (giacimento di inerti pregiati di S. Antonio e Pianezzo) è respinto;
- il ricorso del 12 settembre 2014 del Comune di Avegno-Gordevio in merito alla scheda V7 (discarica di Avegno-Gordevio Pieccio) è respinto;
- il ricorso del 15 settembre 2014 del Comune di Personico in merito alla scheda V7 (discarica Personico e Pollegio In Bassa) è respinto;
- il ricorso del 28 agosto del Comune di Origlio in merito alla scheda V7 (discarica di Ponte Capriasca e Torricella-Taverne) è irricevibile;
- il ricorso del 1° settembre 2014 del Comune di Ponte Capriasca in merito alla scheda V7 (discarica di Ponte Capriasca e Torricella-Taverne) è irricevibile.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- A Fascicolo *Proposte di modifiche del Piano direttore – Scheda V6 Approvvigionamento in materiali inerti*, aprile 2012
- B Fascicolo *Rapporto esplicativo – Scheda V6 Approvvigionamento in materiali inerti*, aprile 2012
- C Fascicolo *Modifiche del Piano direttore n. 3 – Scheda V7 Discariche*, novembre 2012
- D Fascicolo *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo – Scheda V7 Discariche / Comprensorio Riviera e Bassa-Media Leventina*, novembre 2012
- E Fascicolo *Proposte di modifiche del Piano direttore – Scheda V7 Discariche*, giugno 2013
- F Fascicolo *Rapporto esplicativo – Scheda V7 Discariche / Discariche per materiali inerti su tutto il territorio cantonale*, giugno 2013
- G Fascicolo *Modifiche del Piano direttore n. 5 – Scheda V6 Approvvigionamento in materiali inerti e Scheda V7 Discariche*, giugno 2014
- H Fascicolo *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo – Scheda V6 Approvvigionamento in materiali inerti*, giugno 2014
- I Fascicolo *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo – Scheda V7 Discariche*, giugno 2014
- J *Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino – Capitolo C: Rifiuti edili*, 28 maggio 2014
- K Pagani & Lafranchi SA, *Consolidamento della scheda PD V6 a dato acquisito – Centro logistico integrato tipo A a Sigirino*, 30 settembre 2013
- L PLANIDEA SA e DT-SPAAS, *Pianificazione discariche per materiali inerti in Ticino, Studio di base per la modifica della scheda PD V7 Discariche e del PGR cap. C*, febbraio 2013

Tutti i documenti sono scaricabili dalla pagina

<http://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/piano-direttore/procedure/pubblicazioni-recenti/>

ALLEGATI

ALLEGATO 1



ALLEGATO 2

Accordo di coordinamento transfrontaliero per la gestione dei materiali inerti fra il Cantone Ticino e la Regione Lombardia

La Repubblica e Cantone Ticino,
la Regione Lombardia,
(in seguito le Parti)

nell'intento di facilitare il traffico transfrontaliero dei materiali inerti per l'edilizia (sabbia e ghiaia) dalla Lombardia verso il Ticino e del materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) dal Ticino verso la Lombardia,

richiamata la Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali del 21 maggio 1980,

richiamato altresì l'Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la cooperazione transfrontaliera delle collettività ed autorità regionali e locali del 24 febbraio 1993,

convengono quanto segue:

Articolo 1 Scopo dell'accordo

Il presente Accordo mira ad instaurare e a sviluppare la collaborazione transfrontaliera nell'ambito della gestione dei materiali inerti per l'edilizia (sabbia e ghiaia) dalla Lombardia verso il Ticino e del materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) dal Ticino verso la Lombardia, comunque già operato nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) 1013/2006.

Articolo 2 Territorio considerato dall'accordo

Esso è applicabile sull'intero territorio di tutte le parti contraenti.

Articolo 3 Impegno

¹Le Parti si impegnano ad adottare sul proprio territorio, nei limiti delle proprie attribuzioni, le seguenti misure necessarie per la realizzazione degli obiettivi considerati nell'accordo:

- a. nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, promuovere gli scambi commerciali in relazione ai materiali inerti per l'edilizia (sabbia e ghiaia) dall'Italia verso il Ticino ed al materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) dal Ticino verso l'Italia;

- b. consentire, per quanto di loro competenza, il transito di tali materiali da tutti i valichi di frontiera, anche ferroviari, nell'ottica della razionalizzazione dei trasporti e della riduzione degli impatti ambientali e dei costi;
- c. agevolare, per quanto di loro competenza, lo sdoganamento degli stessi materiali tramite la semplificazione delle procedure e l'adozione di processi amministrativi efficienti (procedura telematica del regime delle esportazioni, ECS) in tutti i valichi di frontiera;
- d. favorire il riutilizzo del materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) prodotti in Ticino nell'ambito del ripristino di cave dismesse o di altre operazioni di recupero di materia ubicate in Italia in prossimità della frontiera, nello spirito di un uso parsimonioso delle risorse e per una coerente politica di protezione ambientale.

²Esse si impegnano inoltre a non ostacolare gli obiettivi comuni considerati dal presente accordo.

Articolo 4 **Modalità operative**

¹Le Parti s'impegnano a concertarsi nell'ambito di tutti i problemi locali di vicinato riguardanti la gestione del materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione).

²A tal fine, esse istituiscono un gruppo di concertazione, qui di seguito chiamato gruppo, nel quale sono rappresentati i servizi tecnici competenti di ogni Parte.

³Il compito del gruppo è di definire le procedure di gestione e controllo, assicurare lo scambio di informazioni, la concertazione e la consultazione tra i suoi membri, per le materie oggetto del presente accordo. I servizi tecnici rappresentati nel gruppo provvedono a trasmettere al medesimo tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento del suo scopo e a consultarsi in seno ad esso prima di adottare decisioni o misure nelle suddette materie.

⁴I servizi rappresentati nel gruppo sono autorizzati ad eseguire i controlli secondo le modalità definite dal gruppo.

⁵Il gruppo avrà cura di comporre le eventuali controversie tra le Parti in via bonale.

⁶Ogni Parte può investire il gruppo ogni volta reputi che l'accordo non sia stato applicato. Se le parti non giungono ad un accordo, possono ricorrere ad una commissione di conciliazione incaricata di controllare il rispetto degli impegni.

Articolo 5 **Disposizioni finali**

¹Il presente Accordo viene sottoscritto con riserva di estensione alle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola rispettivamente alla Regione Piemonte nel caso di diversa attribuzione di competenze in materia rispetto a quella attuale.

²Il presente accordo non pregiudica la validità di altri accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti dalle Parti, su iniziativa del Cantone Ticino.

³Esso entra in vigore con la sottoscrizione di tutte le Parti.

⁴Il presente accordo può essere ridiscusso e/o sospeso qualora una delle Parti ne dovesse fare espressa richiesta.

⁵Le Parti informeranno il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Amministrazione federale delle dogane e l'Agenzia delle dogane della conclusione di questo accordo e gliene trasmetteranno il testo.

Per le Parti:

REPUBBLICA E CANTONE TICINO
IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

M. Bertoli

Il Cancelliere

G. Gianella

LA REGIONE LOMBARDIA

L'assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

Claudia Maria Terzi

Convenzione

tra la

Confederazione Svizzera

rappresentata dall'

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

e il

Cantone Ticino

rappresentato dall'

Ufficio gestione rifiuti

**concernente la delega di compiti di esecuzione
in caso di esportazione di
materiale di scavo non inquinato**

1. Situazione iniziale

Di regola, l'esecuzione nel quadro del movimento transfrontaliero di rifiuti è di competenza dell'UFAM. La prassi ha tuttavia evidenziato, che la procedura d'autorizzazione per l'esportazione di materiale di scavo non inquinato tramite notifica all'UFAM è eccessivamente complicata. Rispetto all'UFAM, il Cantone Ticino dispone sicuramente di informazioni più precise sui siti inquinati e non inquinati sul suo territorio e conosce sia le imprese edili attive che le discariche presenti nelle zone limitrofe. Per tali ragioni, il Cantone è quindi in grado di valutare e autorizzare più rapidamente e facilmente le domande di esportazione di materiale di scavo non inquinato.

2. Basi giuridiche

La base giuridica per la delega del rilascio delle autorizzazioni d'esportazione di materiale di scavo non inquinato al Cantone Ticino è costituita dall'articolo 43 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). Dato che l'autorizzazione viene rilasciata dal Cantone Ticino, anche il ricorso alle vie legali si basa sul diritto cantonale.

3. Oggetto

La delega di compiti d'esecuzione si limita esclusivamente alle autorizzazioni per l'esportazione di materiale di scavo non inquinato dal Cantone Ticino alla zona di confine per il conferimento in discarica o la ricoltivazione.

3.1 Compiti del Cantone Ticino

Il servizio competente del Cantone Ticino riceve le domande di esportazione di materiale di scavo non inquinato e rilascia l'autorizzazione all'esportazione secondo i principi e le condizioni dell'OTRif (da art. 16 a 20). In particolare esso considera i seguenti aspetti:

1. si tratta di materiale di scavo non inquinato,
2. il trasporto e il deposito definitivo presso il destinatario sono rispettosi dell'ambiente,
3. è disponibile il modulo di notifica secondo il punto 6 della presente convenzione,
4. è disponibile la prestazione di garanzia secondo il punto 5 della presente convenzione,
5. le autorità del Paese importatore hanno dato il loro consenso al trasporto

L'autorizzazione è rilasciata per un determinato quantitativo di materiale di scavo non inquinato ed è valida per al massimo un anno o per un periodo massimo di tre anni in caso di consenso preliminare di importazione ai sensi dell'art. 18 OTRif.

3.2 Compiti dell'UFAM

1. L'UFAM fornisce aiuto in caso di problemi con le autorità del Paese importatore.
2. Mette a disposizione l'applicazione veva-online.
3. Secondo il punto 6 della presente convenzione, imposta la notifica su «autorizzata».

4. Emolumenti

Secondo l'articolo 3 dell'ordinanza sugli emolumenti (RS 814.014) il Cantone Ticino può fatturare un emolumento per il rilascio di autorizzazioni di esportazione di materiale di scavo non inquinato.

Le parti contraenti convengono che il Cantone Ticino incassa l'intero importo dell'emolumento e non effettua bonifici parziali all'UFAM. L'importo dell'emolumento viene fissato tenendo conto dell'articolo 4 dell'ordinanza sugli emolumenti.

5. Prestazione di garanzia

Ai sensi dell'articolo 17 lettera f) e dell'articolo 20 OTRif l'esportatore deve costituire in relazione all'esportazione di materiale di scavo non inquinato una garanzia finanziaria a favore dell'UFAM. Il servizio cantonale competente deve accertarsi che tale garanzia venga rilasciata a favore del Cantone e che il relativo importo di garanzia venga definito secondo le istruzioni del servizio cantonale.

Forma della garanzia

Garanzia bancaria o polizza assicurativa a favore del Cantone con accesso diretto (nessuna fidejussione solidale, in quanto per questo tipo di garanzia l'importo non è disponibile immediatamente).

6. Modulo di notifica

Per la procedura d'autorizzazione deve essere utilizzato il sistema veva-online dell'UFAM e quindi un modulo di notifica OCSE svizzero. Dato che il sistema veva-online ammette l'impostazione su «Esportazione autorizzata» unicamente da parte di collaboratori dell'UFAM, il Cantone deve chiedere tale impostazione all'UFAM, tramite e-mail o fax. Tuttavia, l'UFAM non effettua controlli sui contenuti.

7. Conciliazione delle divergenze d'opinione

Le parti contraenti si impegnano a risolvere se possibile in uno spirito di collaborazione tutte le divergenze di opinione e i litigi derivanti dalla presente convenzione.

8. Entrata in vigore e scadenza

La presente convenzione entra in vigore con la firma di entrambe le parti contraenti e rimane in vigore fino alla risoluzione scritta di una delle parti contraenti.

Berna, *12. MAR 2014*


Bellinzona, *15/04/2014*

UFAM



Michel Montell
Capodivisione

Dipartimento del Territorio



Moreno Celio
Direttore di divisione

ALLEGATO 4

Piano direttore cantonale – Modifiche del Piano direttore n. 5, giugno 2014 (pubblicazione a norma degli art. 13 e 17 Lst)

Scheda V6 Approvvigionamento in materiali inerti

Scheda V7 Discariche

Il Dipartimento del territorio

richiamati:

- la legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 21 giugno 2011 e il relativo regolamento (RLst) del 20 dicembre 2011;
- il decreto legislativo concernente l'adozione degli obiettivi pianificatori cantonali del Piano direttore del 26 giugno 2007;
- le schede di Piano direttore V6 Approvvigionamento in materiali inerti e V7 Discariche;
- l'adozione del 28 maggio 2014 da parte del Consiglio di Stato degli adattamenti e aggiornamenti di dette schede;

avvisa:

1. i seguenti atti:

- Modifiche del Piano direttore n. 5 – giugno 2014, Schede V6 Approvvigionamento in materiali inerti e V7 Discariche;
 - Rapporto sulla consultazione ed esplicativo, Scheda V6 Approvvigionamento in materiali inerti (giugno 2014);
 - Rapporto sulla consultazione ed esplicativo, Scheda V7 Discariche (giugno 2014);
- sono pubblicati, previo avviso all'albo comunale, presso le Cancellerie di tutti i Comuni del Cantone dal 30 giugno 2014 al 1 settembre 2014 a norma dell'art. 13 Lst;

2. entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione i Comuni e gli altri enti interessati possono presentare ricorso al Gran Consiglio contro il contenuto degli adattamenti;
3. i ricorsi sono da indirizzare in duplice copia alla Segreteria del Gran Consiglio, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona;
4. gli atti possono essere consultati durante il periodo di pubblicazione negli orari d'ufficio delle Cancellerie comunali o sul sito www.ti.ch/pd, dove è pure in funzione un collegamento che rimanda agli studi di base relativi alla Scheda V6 Approvvigionamento in materiali inerti. Eventuali complementi d'informazione possono essere richiesti presso la Sezione dello sviluppo territoriale, Ufficio del Piano direttore, tel. 091. 814 25 91; e-mail: andrea.felicioni@ti.ch;
5. l'avviso è pubblicato agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e sui quotidiani del Cantone.

Bellinzona, 24 giugno 2014

Per il Dipartimento del territorio:

Il direttore: **C. Zali**

Il direttore della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità:

R. De Gottardi

ALLEGATO 5

C		Schede di coordinamento		11.6.	Da
1		Scheda di coordinamento	Stato del coordinamento	Dato acquisito	
			GC	CdS 5.7.1990	
Settore	Oggetto	Comune			
Zone d'attività industriali e artigianali	Riserve di materiale inerte pregiato	Stabio, Gandria, Vezio, Pianezzo, Arbedo-Castione, Preonzo			
Piano	10, 12, 13, 14, 15				
Correlazione con altre schede	1.1, 1.3, 4.1, 6.1				
Obbiettivi pianificatori cantonali	Tomo 1 A 11 h, i				
Situazione: problematiche, conflitti	<p>L'approvvigionamento del Ticino in materiale inerte pregiato per calcestruzzi e manti stradali avviene facendo capo in gran parte all'importazione dall'Italia. In aggiunta si può ben dire che il Sottoceneri dipende quasi esclusivamente dalla vicina penisola anche per i materiali di minor pregio. Questa forte dipendenza dall'estero espone il Cantone al rischio di non più poter disporre del materiale necessario di cui sopra in caso di chiusura del mercato di importazione, con conseguenza nefaste sull'edilizia pubblica e privata.</p> <p>Lo sfruttamento dei detriti di cava e degli alvei fluviali del Cantone non sarebbe infatti in grado di sopperire anche solo in quantità alla mancanza della parte di materiale ora coperta dall'importazione.</p> <p>Da ciò l'esigenza di individuare delle riserve in Ticino per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza o per necessità importanti per il momento di difficile individuazione.</p> <p>Lo specifico Gruppo di lavoro istituito dal Consiglio di Stato ha individuato sei riserve di materiali interi, di cui due con materiali pregiati, nelle seguenti località: Stabio (Boschi), Gandria (Val Ruina), Vezio (ex cava), Pianezzo (Campione), Arbedo-Castione (cava), Preonzo (Laghetto).</p>				

III. Parte costitutiva

Da	Scheda di coordinamento	Stato del coordinamento	Data acquisito
2	11.6.	GC	CdS 5.7.1990
Scopo del coordinamento:	Garantire l'approvvigionamento del Cantone in materiale inerte, segnatamente di quello pregiato, riservando aree idonee.		
Attuazione del coordinamento:	<p>I Comuni interessati procedono all'adeguamento dei loro PR riprendendo e precisando la localizzazione delle aree oggetto della presente scheda, attribuendole ad una zona speciale.</p> <p>Lo sfruttamento di questi giacimenti soggiace alla clausola del bisogno quale ad esempio: il contingentamento dell'importazione o la copertura di un fabbisogno importante che non può essere soddisfatto con il regime normale di estrazione di materiale inerte fuori dalle località indicate nella presente scheda.</p> <p>Il Cantone allestisce i singoli progetti di estrazione, accompagnati dai rispettivi esami d'impatto ambientale che determineranno la compatibilità dello sfruttamento per rapporto alla protezione dell'ambiente e della natura e indicanti le modalità per la sistemazione e l'utilizzazione futura delle aree dopo lo sfruttamento dei giacimenti.</p>		
Responsabile:	Cantone per i progetti d'estrazione Comune per i PR		
Tempi:	1 anno		
Servizi amministrativi competenti:	SPU, Gruppo di lavoro inerti e materiali gneissici (GLIMA)		
Istanze interessate:	Confederazione : UFPAPP Cantone : DA, DPC Regioni : RTV, RMC, RVMO Comuni : Vedi elenco pag. 1 Altre istanze : Patriziati interessati, Gruppo di lavoro (GLIMA)		
Documentazione principale:	Studi di base del PD, 1984 e 1988. Rapporto marzo 1985 del GLIMA.		
Procedura di approvazione:	Adottata dal Consiglio di Stato il : 5 luglio 1990 Approvata dal Gran Consiglio il :		

GLOSSARIO

CdS	Consiglio di Stato
Da	Grado di consolidamento <i>Dato acquisito</i>
DT	Dipartimento del territorio
DTF	Decisione del Tribunale federale
Ip	Grado di consolidamento <i>Informazione preliminare</i>
LFO	Legge federale sulle foreste
LOC	Legge organica comunale
LPAm	Legge cantonale sulla procedura amministrativa
LPN	Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio
Lst	Legge cantonale sullo sviluppo territoriale
OPAc	Ordinanza federale sulla protezione delle acque
OPT	Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio
OTR	Ordinanza tecnica federale sui rifiuti
PD	Piano direttore cantonale
PGR	Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino
PR	Piano regolatore comunale
PUC	Piano di utilizzazione cantonale
Ri	Grado di consolidamento <i>Risultato intermedio</i>
TRAM	Tribunale amministrativo cantonale
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFT	Ufficio federale dei trasporti
USTRA	Ufficio federale delle strade